Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 22 ottobre 1980 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	**L. 68.000**
Semestrale	» » »	**» 36.000**
Annuo	senza supplementi ordinari	**L. 52.000**
Semestrale	» » »	**» 28.000**

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **658.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di magistero dell'Università degli studi di Genova alla facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Torino . . . . Pag. 8908

Avviso di rettifica (Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1979, n. 895) . . . . Pag. 8909

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1980.

Sostituzione di membri del Consiglio superiore della pubblica amministrazione . . . . Pag. 8909

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato dei rimorchiatori di uso locale « RP 115 » ed « RP 116 ». Pag. 8909

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 agosto 1980.

Modificazione ed integrazione al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni per il 1980 . . . . Pag. 8910

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1980.

Sostituzione di un membro del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi. Pag. 8911

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1980.

Adeguamento dei compensi spettanti all'Automobile club d'Italia per l'anno 1980 . . . . Pag. 8912

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1980.

Sostituzione di un membro del comitato per l'esame della posizione del personale dirigente delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa. Pag. 8912

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1980.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Cremona . . . . Pag. 8913

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1980.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Varese . . . . Pag. 8913

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1980.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione regionale per l'impiego del Friuli-Venezia Giulia Pag. 8914

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1980.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Chieti . . . . Pag. 8914

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1980.

Sostituzione di membri della commissione provinciale per il collocamento di Ferrara . . . . Pag. 8914

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1980.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici, nell'officina farmaceutica della ditta Domus, in Torino . . . . Pag. 8915

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Quatrasal », flacone da g 28, della ditta Dome Chemicals Inc. New York, rappresentata in Italia dalla ditta Farchem S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 6238/R) . . . . Pag. 8915

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1980.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Algin », 10 compresse, della ditta SPA - Società prodotti antibiotici S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6237/R) Pag. 8915

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1980.
Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° maggio 1980, emessi per lire 1.000 miliardi in applicazione della legge 24 dicembre 1979, n. 647 . . . . Pag. 8916

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.
Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e delle assicurazioni . . . Pag. 8917

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.
Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria . . . . Pag. 8917

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.
Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna. Pag. 8918

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1980.
Sostituzione del commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Cosenza, nonchè di quelle comunali, intercomunali e frazionali della provincia . . . . Pag. 8918

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1980.
Designazione delle imprese assicuratrici tenute a provvedere, per il triennio 1980-82, alla liquidazione dei sinistri a carico del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ». Pag. 8919

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1980.
Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini centrali italiani ad ampliare il magazzino generale esercitato in Bologna. Pag. 8919

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1980.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hagen, in S. Benedetto del Tronto Pag. 8920

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1980.
Affidamento al consorzio per la tutela del formaggio Asiago dell'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio del formaggio per il quale è consentito l'uso della denominazione di origine « Asiago » . Pag. 8920

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1980.
Approvazione della fusione mediante incorporazione della « Società per azioni La Fondiaria incendio - Compagnia italiana di assicurazioni » nella « Società per azioni La Fondiaria vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita dell'uomo », in Firenze . . . Pag. 8921

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1980.
Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino . . . . Pag. 8922

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1980.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Textiloses e Textiles, con sede in Castellanza e stabilimento a Varano Borghi . . . Pag. 8922

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1980.
Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Casandrino e Reggia di Portici della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . . . . . Pag. 8922

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1980.
Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Firenze della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . . . . Pag. 8923

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1980.
Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cos electronic, in Soriano nel Cimino. Pag. 8923

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1980.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Me.N. - Costruzioni metalmeccaniche napoletane, in liquidazione, con sede e stabilimento in Volla. Pag. 8923

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1980.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sogesta, con sede in Roma e stabilimenti ad Ancona e Falconara Marittima . . . . . . Pag. 8924

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1980.
Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni sarde, cantiere di Assemini. Pag. 8924

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1980.
Proroga fino al 14 giugno 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale. Pag. 8924

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1980.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Me.N. - Costruzioni metalmeccaniche napoletane, in liquidazione, con sede e stabilimento in Volla. Pag. 8925

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1980.
Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cos electronic, in Soriano nel Cimino. Pag. 8925

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1980.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavortori dipendenti dalla S.p.a. Sogesta, con sede in Roma e stabilimenti ad Ancona e Falconara Marittima . . . . Pag. 8925

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dieci Geri, in Frosinone . . . . Pag. 8926

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.
Proroga fino al 14 giugno 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale. Pag. 8926

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Callia, in Frosinone . . . . Pag. 8926

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1980.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dieci Geri, in Frosinone . . . . Pag. 8927

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1980.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Callia, in Frosinone . . . . . . Pag. 8927

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.
Nomina del comitato di sorveglianza della Genghini S.p.a., in amministrazione straordinaria . . . . . . Pag. 8927

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.
Nomina del comitato di sorveglianza dello Zuccherificio del Volano S.p.a., in amministrazione straordinaria. Pag. 8928

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.
Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanussi elettronica, in Pordenone . Pag. 8928

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 8929

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale:

Deliberazione 25 settembre 1980. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per un gruppo di società . . . . Pag. 8930

Deliberazione 25 settembre 1980. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale per un gruppo di società . . . . Pag. 8930

Deliberazione 25 settembre 1980. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di crisi aziendale per un gruppo di società . . . . Pag. 8930

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Auspicio », in Roma . . . Pag. 8931

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola « Centralvalli », in Potenza . . . Pag. 8931

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Venere », in Taranto . . . . Pag. 8931

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edificatrice « Consorzio provinciale fra le cooperative edificatrici della provincia di Firenze », in Firenze, e sostituzione del commissario governativo . Pag. 8931

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Concorsi, per titoli, per la nomina dei segretari generali di classe 1ª/A e 1ª/B . Pag. 8931

Ministero della pubblica istruzione: Concorso a tre posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma . . . . Pag. 8932

Ministero della sanità:

Elenco dei primari di cardiologia idonei ai sensi dello art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148 . . . Pag. 8932

Elenco dei primari di ortopedia e traumatologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148. Pag. 8932

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani « V. Emanuele II » di Ancona: Concorso ad un posto di assistente medico (disciplina equiparata e medicina generale). Pag. 8933

Ospedale « S. Barbara » di Iglesias: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di radiologia. Pag. 8933

Ospedale civile di Policoro: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo . . . . Pag. 8933

Ospedali riuniti per bambini di Napoli: Concorso ad un posto di assistente neurochirurgo . . . . . Pag. 8933

Ospedale « S. Salvatore » de L'Aquila: Concorso ad un posto di aiuto della sezione di odontoiatria . . . . Pag. 8933

Istituto ospedaliero provinciale per la maternità di Milano: Concorso ad un posto di assistente anatomo-patologo. Pag. 8933

Ospedale civile di Forlimpopoli: Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia . . . . Pag. 8933

Ospedale « S. Maria della speranza » di Battipaglia: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di cardiologia . . . . Pag. 8934

Ospeale « S. Luigi Gonzaga » di Orbassano: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8934

Ospedali riuniti di Putignano: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8934

Consorzio degli ospedali di Treviglio e Caravaggio: Concorsi a posti di personale sanitario medico . Pag. 8934

Ospedale « SS. Carlo e Donnino » di Pergola: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di ostetricia e ginecologia . . . . Pag. 8934

Ospedale « G. Marconi » di Cesenatico: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi . . . . Pag. 8934

Ospedali riuniti di Tortona e Castelnuovo Scrivia:

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione . . . . Pag. 8935

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8935

Ospedale « SS. Trinità L. e G. G. Ponti » di Arona: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8935

Ospedale civile « Ferrari » di Castrovillari: Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione Pag. 8935

Ospedale unificato di Fano e Mondolfo: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto psicologo addetto al servizio di neuropsichiatria infantile . . . Pag. 8935

Ospedale civile « A. Tortora » di Pagani: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . . . Pag. 8935

REGIONI

Regione Lombardia

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. 66.
Acquisto, costruzione, restauro e ristrutturazione di immobili da adibire a centri di formazione professionale ed a sedi di uffici regionali . . . . Pag. 8936

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. 67.
Disciplina degli orari di apertura, dei turni di servizio, della chiusura settimanale e per le ferie delle farmacie sul territorio della regione Lombardia . . . Pag. 8937

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. 68.
Norme sull'assegnazione in proprietà di alloggi destinati a cooperative di edilizia sovvenzionata . Pag. 8938

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. 69.
Norme per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 22 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 36 Pag. 8939

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. 70.
Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica . Pag. 8939

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. 71.
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 « Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica » Pag. 8941

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. 72.
Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1979, n. 29, concernente « Norme per la realizzazione di un sistema di informazioni territoriali e della cartografia regionale » . . . Pag. 8942

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. 73.
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1980 ed al bilancio pluriennale 1980-82. (Secondo provvedimento). Pag. 8942

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. 74.
Modifica alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34. Pag. 8942

Regione Calabria

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1980, n. 11.
Norme sul fondo di providenza dei consiglieri regionali della Calabria . . . . Pag. 8943

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1980, n. 12.
Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Bianco e di Ferruzzano . . . Pag. 8945

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1980, n. 13.
Applicazione della legge n. 33 del 29 febbraio 1980 relativa all'occupazione giovanile . . Pag. 8946

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1980, n. 14.
Istituzione dell'ufficio geologico regionale . Pag. 8948

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 16 maggio 1980, n. 14.
Modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 9 novembre 1974, n. 25, 9 dicembre 1976, n. 60 e 21 agosto 1975, n. 46, in materia di trasporti, nonché interventi straordinari a favore di linee funiviarie rimaste danneggiate da eventi terroristici . . . . Pag. 8949

LEGGE PROVINCIALE 29 maggio 1980, n. 15.
Parziali modifiche alla legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50, sulla determinazione delle indennità spettanti ai membri della giunta provinciale . . . . Pag. 8950

LEGGE PROVINCIALE 12 giugno 1980, n. 16.
Amministrazione dei beni di uso civico Pag. 8950

LEGGE PROVINCIALE 12 giugno 1980, n. 17.
Interventi provinciali per la costruzione e per la sistemazione di edifici destinati a sede di scuola materna. Pag. 8952

LEGGE PROVINCIALE 12 giugno 1980, n. 18.
Mutui ai comuni da parte della Cassa depositi e prestiti. Pag. 8952

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. 658.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di magistero dell'Università degli studi di Genova alla facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1971, registro n. 16, foglio n. 102, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di filosofia morale della facoltà di magistero dell'Università di Genova;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino, adottata il 15 maggio 1980, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di storia moderna II della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di magistero dell'Università di Genova, adottata il 19 maggio 1980, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di storia moderna II della facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di filosofia morale della facoltà di magistero dell'Università di Genova con il decreto ministeriale 28 ottobre 1970 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Artemio Enzo Baldini e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di storia moderna II della facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino;

Considerato l'affinità degli insegnamenti;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di filosofia morale della facoltà di magistero dell'Università di Genova con il decreto ministeriale 28 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1971, registro n. 16, foglio n. 102, è attribuito, unitamente al titolare dott. Artemio Enzo Baldini, alla cattedra di storia moderna II della facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1980
Registro n. 94 *Istruzione, foglio n.* 37

Avviso di rettifica

(Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1979, n. 895)

Il sotto riportato testo deve intendersi inserito a pag. 354, prima delle parole « III Partie », del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 3 maggio 1980 che pubblica il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1979, n. 895, concernente l'esecuzione degli emendamenti agli allegati *A* e *B* dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), notificati alle Parti contraenti dal Segretario generale delle Nazioni Unite negli anni dal 1970 al 1978:

Marginal 3644 *c*)

Cinquième ligne, lire:

« 3603 (1) » au lieu de « 3603 (3) »

(ne concerne pas le texte anglais)

Marginal 3655 (2)

Lire « conteneur » au lieu de « container » (trois fois).

(ne concerne pas le texte anglais)

Marginal 3680

Alinéa 1.h) i), deuxième ligne, lire:

« Matière fissile exemptée » au lieu de « Matière fissile »

(ne concerne pas le texte anglais)

Marginal 3681

Indiquer « 3681 » à la hauteur de la première ligne du premier paragraphe, dans la colonne des marginaux.

Marginal 3690

Colonne « Elément et numéro atomique », sous « Matières solides de faible activité » et « Matières de faible activité spécifique », lire:

« voir marginal 2700 (2) » au lieu de « voir marg. 2450 (2) ».

Marginal 3902

No 2A, deuxième colonne, deuxième ligne, lire: « marginaux 2225 » au lieu de « marginaux 2224 (3) »

No 3, deuxième colonne, troisième et quatrième lignes, lire: « prescrite aux marginaux 2511 (1), 2563 (1) et 2703 et à la fiche 5 » au lieu de « prescrite aux marginaux 2511 (1) et 2563 (1) »

No 4, deuxième colonne, quatrième ligne, lire: « 2316 (3), 2362 (1), 2643 (3) et 2703 et à la fiche 5 » au lieu de « 2316 (3), 2632 (1) et 2643 (3) ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1980.

Sostituzione di membri del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1976, n. 328, recante norme sul riordinamento del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Visti i propri decreti 23 maggio 1977, 8 luglio 1978 e 31 luglio 1979, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 1° agosto 1977, il 30 settembre 1978 ed il 6 novembre 1979, con i quali è stato provveduto alla costituzione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione per il quadriennio 1977-81;

Atteso che con i suindicati decreti, sono stati chiamati a far parte del predetto consesso, tra gli altri, come componenti effettivi, i dottori Di Iorio Giacomo, Altavista Giuseppe e Marina Francesco, dirigenti generali dell'Amministrazione dello Stato e, come componenti supplenti, i dottori Accardo Francesco e Mangani Giorgio, dirigenti generali dell'Amministrazione dello Stato nonché il sig. Falco Domenico, rappresentante del personale degli enti pubblici territoriali;

Considerato che il dott. Di Iorio Giacomo non è più in attività di servizio; che il dott. Altavista Giuseppe è deceduto; che il dott. Marina Francesco è stato nominato consigliere della Corte dei conti; che il dott. Accardo Francesco è deceduto; che il dott. Mangani Giorgio, con decreto in data 8 luglio 1978 è stato nominato componente effettivo e che occorre, pertanto, nominare altro componente supplente in sua vece; che il dottor Falco Domenico ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alle conseguenti sostituzioni;

Viste le designazioni effettuate, allo scopo dagli uffici, amministrazioni ed organizzazioni competenti a termini dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1976, n. 328;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

I signori Tenore dott. Francesco, Valente dott. Luigi e Spena dott. Giuseppe, dirigenti generali dell'amministrazione dello Stato sono nominati membri effettivi ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione fino alla scadenza del quadriennio in corso (22 maggio 1981).

I signori Maggi dott. Sergio e Massidda dott. Fausto, dirigenti generali dell'amministrazione dello Stato e il dott. Guidotti Sergio, rappresentante del personale degli enti pubblici territoriali sono nominati membri supplenti dello stesso consesso, per la durata sopra indicata.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1980

PERTINI

COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1980
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 336

(9510)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato dei rimorchiatori di uso locale « RP 115 » ed « RP 116 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

I rimorchiatori di uso locale « RP 115 » ed « RP 116 », sono iscritti nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 4 aprile 1980.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1980

PERTINI

LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1980
Registro n. 31 Difesa, foglio n. 43

(9291)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 agosto 1980.

Modificazione ed integrazione al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni per il 1980.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7 e il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernenti il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 1979, di approvazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1980;

Ritenuta l'opportunità di integrare e modificare il predetto calendario ufficiale;

Sentite le regioni predette;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1980 è integrato e modificato come appresso.

Sono iscritte le manifestazioni a carattere internazionale:

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ALTRI ENTI O COMITATI		
Napoli	Bimu Sud - Biennale della macchina utensile	15-19 novembre	D.P.G.R. 30 novembre 1979, n. 10802

Sono iscritte le manifestazioni a carattere nazionale:

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ENTI AUTONOMI FIERISTICI		
Parma	II Fiera salone nazionale del fanciullo	10-14 settembre	D.G.R. 31-12-1979, n. 4599
	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ALTRI ENTI O COMITATI		
Brescia	Mostra armi sportive ed accessori	30 ottobre-2 novembre	D.G.R. 15-1-1980, n. 28746
Vicenza	II Mostra dei componenti elettronici, industriali ed apparecchiature per telecomunicazioni	6-8 dicembre	D.G.R. 18-12-1979, n. 6836

Sono modificati come appresso indicato i periodi, le sedi di svolgimento e le denominazioni delle seguenti manifestazioni:

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ALTRI ENTI O COMITATI *Internazionali*		
Bologna . . .	XLIV Salone internazionale delle calzature - XII Micam	5-8 settembre	D.G.R. 21-1-1980, n. 69
Firenze .	XX Campionaria di Firenze - Mostra internazionale calzature e pelletterie	5-8 settembre	D.G.R. 27-2-1980, n. 1657
Milano .	VII Simac - Preselezione italiana moda 1980 - Salone internazionale macchine per: calzature, concerie, accessori ed affini - Accessori e componenti, prodotti sintetici, modellisti	3-6 maggio	D.G.R. 21-12-1979, n. 2860
Milano .	X Mipan - Salone internazionale delle macchine, impianti e prodotti per la panificazione e la pasticceria	26 ottobre-3 novembre	D.G.R. 8-1-1980, n. 28658
Roma	XXI Mostra mercato internazionale « Natale oggi »	6-18 dicembre	D.G.R. 4-2-1980, n. 181

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	Nazionali specializzate		
Carrara	I Fiera marmi e macchine	31 maggio 8 giugno	D.G.R. 17-4-1980, n. 3281
Firenze	Pitti Maglia	2-5 febbraio	D.G.R. 27-2-1980, n. 1657
Prato	Praphilex '80 - Manifestazione nazionale di filatelia	8-16 marzo	D.G.R. 27-2-1980, n. 1657
Pisa	Mostra nazionale canina	26-27 aprile	D.G.R. 27-2-1980, n. 1657
Reggio Emilia	III Rassegna cunicola interregionale	24-26 ottobre	D.G.R. 28-4-1980, n. 1606
Verona	IX Borsa del minerale	8-9 novembre	D.G.R. 18-12-1979, n. 6836
Verona	IX Manifestazioni filateliche nazionali	27-30 novembre	D.G.R. 1-4-1980, n. 1737
Verona	II Fiera del Fanciullo	10-14 dicembre	D.G.R. 1-4-1980, n. 1737
	MANIFESTAZIONI DI MODA		
Bari	VII Modalevante - Salone della moda per uomo, donna e bimbo	26-28 settembre	D.G.R. 21-5-1980, n. 3890
Firenze	V Casual - Mostra mercato nazionale dell'abbigliamento casual	19-21 gennaio	D.G.R. 27-2-1980, n. 1657
Firenze	VI Pitti Filati - Mostra campionaria nazionale dei filati, dei colori e delle linee	14-16 febbraio	D.G.R. 27-2-1980, n. 1657
Firenze	III Pitti casa - Mostra mercato nazionale della biancheria, coordinati ed accessori per la casa	15-18 febbraio	D.G.R. 27-2-1980, n. 1657
	ESPOSIZIONI E MOSTRE D'ARTE *Internazionali*		
Venezia	IV Mostra mercato dell'antiquariato « Tesori d'arte a Venezia »	11 ottobre-2 novembre	D.G.R. 27-2-1980, n. 1015

Roma, addì 14 agosto 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COSSIGA

(8745)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1980.

Sostituzione di un membro del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, che istituisce presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, che detta norme di attuazione della legge 10 aprile 1954, n. 125;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 23 maggio 1975, concernente la ricostituzione del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi per il quinquennio 23 maggio 1975-22 maggio 1980;

Considerato che il dott. Ugo Vitale, componente del comitato stesso in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero, è stato designato ad altro incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione con un nuovo rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

Vista la lettera in data 27 marzo 1980, con la quale il sopradetto Ministero del commercio con l'estero designa il dott. Amedeo Vaccaro in sostituzione del dottor Ugo Vitale;

Ritenuto di accogliere tale designazione e di procedere alla sostituzione del dott. Ugo Vitale con il dottor Amedeo Vaccaro;

Decreta:

Il dott. Amedeo Vaccaro è nominato componente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi per il restante periodo del quinquennio 23 maggio 1975-22 maggio 1980, in sostituzione del dott. Ugo Vitale quale rappresentante del Ministero del commercio con l'estero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1980

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1980
Registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 221

(8693)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1980.

Adeguamento dei compensi spettanti all'Automobile club d'Italia per l'anno 1980.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante nuove norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico, che prevede, fra l'altro, all'art. 6:

a) un compenso spettante all'Automobile club d'Italia, per ogni formalità eseguita, di L. 910 se relativa a scritture private autenticate, e di L. 35 se relativa ad atti pubblici;

b) l'adeguamento annuale, con decreto del Ministro delle finanze e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, dei suddetti compensi, in base alle variazioni percentuali dell'indice generale del costo della vita, intervenute rispetto al trimestre (ottobre-dicembre 1977) in corso alla data di approvazione della legge stessa;

Vista l'istanza 29 febbraio 1980, prot. n. 24360, con cui l'Automobile club d'Italia ha chiesto il suddetto adeguamento del compenso;

Vista la nota 3 marzo 1980, prot. n. 5230, con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale negli indici nazionali generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, già indici del costo della vita, verificatosi nell'anno 1979, rispetto al trimestre ottobre-dicembre 1977, risulta pari a più 24,3;

Considerato che, per l'anno 1980, occorre adeguare alla suddetta variazione percentuale i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia, a norma del citato art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952;

Decreta:

Art. 1.

Per ogni formalità richiesta nell'anno 1980, anche se eseguita nell'anno successivo, i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia, a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono elevati, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, del 24,3 per cento.

Art. 2.

Gli uffici del pubblico registro automobilistico determinano l'aumento stabilito dall'articolo precedente sul totale dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, giornalmente contabilizzati nei registri di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, mediante annotazione apposta, con i relativi elementi di calcolo, sul registro stesso.

Art. 3.

Per le formalità richieste ed eseguite dal 1° gennaio 1980 alla data di applicazione del presente decreto l'aumento stabilito dal precedente art. 1 deve essere calcolato sull'ammontare complessivo dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, contabilizzati, per lo stesso periodo, nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Il maggior compenso spettante all'Automobile club d'Italia, ai sensi del precedente comma, può essere recuperato dagli uffici del pubblico registro anche in unica soluzione, mediante trattenuta dell'imposta erariale di trascrizione giornalmente riscossa.

Gli elementi di calcolo delle operazioni previste dal presente articolo devono essere annotati nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1980
Registro n. 37 *Finanze, foglio n.* 37

(9586)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1980.

Sostituzione di un membro del comitato per l'esame della posizione del personale dirigente delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1980, con il quale è stato costituito il comitato per l'esame della posizione del personale dirigente delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la lettera 20 maggio 1980, con la quale l'avv. Andrea Ferrante, rappresentante della S.I.A.D. in seno al suddetto comitato, ha rassegnato le proprie dimissioni;

Vista la lettera 26 maggio 1980, con la quale la S.I.A.D., in sostituzione del dimissionario avv. Andrea Ferrante, propone come suo rappresentante il sig. Vito Cilmi, vice direttore generale;

Considerato che occorre procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Vito Cilmi è nominato membro del comitato per l'esame della posizione del personale dirigente delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, costituito con il decreto ministeriale 19 febbraio 1980, quale rappresentante della S.I.A.D., in sostituzione del dimissionario avv. Andrea Ferrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1980

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1980
Registro n. 6 *Industrie, foglio n.* 182

(9265)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1980.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Cremona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Cremona;

Vista la nota n. 9321 del 3 luglio 1980, relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Cremona presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Calò dott. Antonio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Rizzi geom. Livio, rappresentante del genio civile;

Barbieri dott. Bruno, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Merli per. agr. Enrico, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Fantoni Daniele, Tinelli Franco, Calzi Mario, Piazza Secondo, Penna Ninetto, Capetti Luciano e Bonuini Arnaldo, rappresentanti dei lavoratori;

Torri dott. Guido, Cabrini dott. Ernesto, Guarneri dott. Luigi e Ghisolft Adriana, rappresentanti dei datori di lavoro;

Fedeli Rosolino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8697)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1980.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Varese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Varese;

Vista la nota n. 7969 del 20 giugno 1980, relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Varese presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Barranco dott. Raffaele, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Mastroberardino geom. Guido, rappresentante del genio civile;

Baroffio rag. Artemio, rappresentante della camera di commerico, industria, artigianato e agricoltura;

Granelli dott. Giuseppe, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Parodini Gianfranco, Di Trinca Antonio, Crespi Bruno, Soffiantini Gianni, Ceriani Carlo, Pisano Umberto e Molteni Marco, rappresentanti dei lavoratori;

Pasini rag. Sandro, Piermartini dott. Carlo, Talamona rag. Emilio e Prestinoni Bruno, rappresentanti dei datori di lavoro;

De Bernardi cav. Romeo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8696)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1980.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione regionale per l'impiego del Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera del Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce che le commissioni regionali per la mobilità della manodopera assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 2131 del 26 giugno 1980, con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trieste fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il dott. Gabriele Renzulli, rappresentante effettivo del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, dimissionario, con il cons. Arnaldo Pittoni;

Decreta:

Il cons. Arnaldo Pittoni è nominato membro effettivo della commissione regionale per l'impiego del Friuli-Venezia Giulia, quale rappresentante del consiglio regionale, in sostituzione del dott. Gabriele Renzulli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1980

Il Ministro: Foschi

(8702)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1980.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Chieti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Chieti;

Vista la nota n. 6038 del 20 marzo 1980, relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Chieti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Mustillo dott. Giuseppe, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Di Cicco Luigi, rappresentante del genio civile;

Di Fulvio dott. Tommaso, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Seccia dott. Dino, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Forlizzi Franco, La Cioppa Ismaele, D'Alessandro Tonino, Corti Serafino, Sciarretta Quintino, Di Florio Berardino e Fumarola Gianfranco, rappresentanti dei lavoratori;

Salomone Giovanni, Roselli dott. Benedetto, Cardellicchio rag. Giuseppe e Pellissoni Aldo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Milozzi rag. Gianfranco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1980

Il Ministro: Foschi

(8695)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1980.

Sostituzione di membri della commissione provinciale per il collocamento di Ferrara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1979 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Ferrara;

Vista la nota n. 10140 del 27 giugno 1980, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Ferrara fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, i signori Lambertini Luciano, Padovani Vitaliano, Righetti Franco e Buzzoni Gianni — rappresentanti della CGIL, tutti dimissionari — rispettivamente con i signori Mazzoni Remo, Mattioli Eros, Milanesi Rodolfo e Fabbri Rolando;

Decreta:

I signori Mazzoni Remo, Mattioli Eros, Milanesi Rodolfo e Fabbri Rolando, sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Ferrara, quali rappresentanti della CGIL, in sostituzione rispettivamente dei signori Lambertini Luciano, Padovani Vitaliano, Righetti Franco e Buzzoni Gianni, dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1980

Il Ministro: Foschi

(8698)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1980.
Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici, nell'officina farmaceutica della ditta Domus, in Torino.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con i decreti ministeriali n. 4589 in data 23 aprile 1969 e n. 5045 in data 7 luglio 1972 la ditta Laboratorio chimico farmaceutico Domus del dott. Paolo Doglia - Società individuale, fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Torino, via Carcano n. 32, specialità medicinali chimiche e preparati galenici in sciroppi, compresse, confetti, e che con il succitato decreto n. 5045 del 7 luglio 1972 i preparati galenici furono autorizzati anche nelle forme in sciroppi, compresse, confetti, gocce, supposte e polveri;

Vista la lettera in data 2 giugno 1980 con la quale la ditta Domus, nella persona del suo titolare dott. Paolo Doglia, rinuncia a tutte le autorizzazioni concesse con i suddetti decreti;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 25 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Domus - Laboratorio chimico farmaceutico del dott. Paolo Doglia, con sede in Torino, via Carcano n. 32 (partita IVA numero 01929920013) l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici, nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Carcano n. 32, concessa con i decreti n. 4589 e n. 5045.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 31 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(8873)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1980.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Quatrasal », flacone da g 28, della ditta Dome Chemicals Inc. New York, rappresentata in Italia dalla ditta Farchem S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 6238/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 11 ottobre 1956 col quale venne registrata al n. 11705 a nome della ditta Dome Chemicals Inc. New York, N.Y. 10023, rappresentata in Italia dalla ditta Farchem S.r.l., con sede in Milano, via Montevideo n. 19, la specialità medicinale denominata « Quatrasal », flacone da g 28, preparata nell'officina farmaceutica della ditta estera;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Quatrasal », flacone da g 28, registrata al n. 11705 in data 11 ottobre 1956 a nome della ditta Dome Chemicals Inc. New York, N.Y. 10023, rappresentata in Italia dalla ditta Farchem S.r.l., con sede in Milano, via Montevideo n. 19.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(8477)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1980.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Algin », 10 compresse, della ditta SPA - Società prodotti antibiotici S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6237/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 20 gennaio 1950, 1° dicembre 1951 e 19 febbraio 1957 con i quali venne registrata al n. 324 la specialità medicinale denominata « Algin » compresse, nella confezione 10 compresse, a nome della ditta SPA - Società prodotti antibiotici S.p.a., con sede in Milano, via Biella n. 8, codice fiscale numero 00747030153, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, per la suddetta specialità medicinale, nella preparazione compresse, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, in particolare per la presenza dell'atofan o cincofene ora superato da farmaci di più recente acquisizione che manifestano effetti collaterali minori, come contestato alla ditta interessata con ministeriale in data 24 giugno 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con

regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 19 dicembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Algin » compresse, nella confezione 10 compresse, registrata al n. 324 in data 20 gennaio 1950, 1° dicembre 1951 e 19 febbraio 1957 a nome della ditta SPA - Società prodotti antibiotici S.p.a., con sede in Milano, via Biella, n. 8, codice fiscale n. 00747030153.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(8476)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1980.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° maggio 1980, emessi per lire 1.000 miliardi in applicazione della legge 24 dicembre 1979, n. 647.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 647, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1980;

Visto il decreto ministeriale n. 506598/66-AQ-2, in data 14 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1980, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 269, emanato in forza della disposizione legislativa sopra indicata, con cui è stata disposta l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° maggio 1980, rimborsabili il 1° maggio 1982, ad interesse variabile, con un minimo semestrale del 6,75 %, per un importo nominale di lire 1.000 miliardi;

Visto in particolare l'art. 7 del suddetto decreto ministeriale, con cui si è stabilito che alla Banca d'Italia viene affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro emessi per lire 1.000 miliardi con il decreto ministeriale n. 506598/66-AQ-2 del 14 aprile 1980, meglio indicato in premessa, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 27 ottobre ed il 26 aprile di ogni anno, con inizio dal 27 ottobre 1980, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito del Tesoro a cedola variabile, emissione 1° maggio 1980, legge 24 dicembre 1979, n. 647 » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del predetto art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate per interessi e per rimborso capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, procederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1981, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, trasmetterà al Ministero del Tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del Tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza

della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 300.000.000, pari allo 0,03 % sul valore nominale di lire 1.000 miliardi dei certificati emessi con il richiamato decreto ministeriale del 14 aprile 1980, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 150.000.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio dei prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° novembre 1980.

La suddetta spesa farà carico al capitolo 4431 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 ed al capitolo corrispondente per gli anni successivi; l'onere relativo all'anno 1980 è pari a L. 150.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1980
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 49

(9512)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e delle assicurazioni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la nota con la quale il sig. Luigi Balbusso, membro del Comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e dell'assicurazione, si è dimesso dall'incarico;

Vista la nota n. 1547/GP/fd del 21 gennaio 1980, con la quale l'Unione sindacale regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha designato il sig. Antonio Basso in sostituzione del sig. Luigi Balbusso, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Antonio Basso è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e dell'assicurazione ed in sostituzione del sig. Luigi Balbusso, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1980

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

(8700)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la nota con la quale il sig. Mario Zaves, membro del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria, si è dimesso dall'incarico;

Vista la nota n. 1547/GP/fd del 21 gennaio 1980 con la quale l'unione sindacale regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha designato il sig. Benedetto Passarello in sostituzione del sig. Mario Zaves, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Benedetto Passarello è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria ed in sostituzione del sig. Mario Zaves, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

(8701)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 19 novembre 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna;

Vista la nota n. 0178/PO/fd/80 del 2 aprile 1980, con la quale l'Unione italiana del lavoro — comitato regionale della Sardegna — ha designato il sig. Antonio Musino in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini, in sostituzione del sig. Luigi Piludu;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Antonio Musino è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini ed in sostituzione del sig. Luigi Piludu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

(8699)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1980.

Sostituzione del commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Cosenza, nonchè di quelle comunali, intercomunali e frazionali della provincia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
ED
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della legge citata il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il proprio decreto in data 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti;

Considerato che il rag. Angelo Albano, commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Cosenza, nonché delle casse mutue comunali, intercomunali e frazionali della provincia, si è dimesso dall'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott Giuseppe Mangione è nominato commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Cosenza, nonché di quelle comunali, intercomunali e frazionali della provincia, in sostituzione del rag. Angelo Albano, dimissionario.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 8 settembre 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

Il Ministro della sanità
ANIASI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(8767)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1980.

Designazione delle imprese assicuratrici tenute a provvedere, per il triennio 1980-82, alla liquidazione dei sinistri a carico del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e in particolare l'art. 20 in ordine alla designazione, per ogni regione, o per gruppi di regioni, del territorio nazionale, delle imprese che debbono provvedere a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri a carico del « Fondo di garanzia per le vittime della strada »;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1976, n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, concernente l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, che si è pronunciato dopo aver ottenuto il parere del comitato per il « Fondo di garanzia per le vittime della strada », per la conferma dell'incarico di cui trattasi alle stesse imprese designate con decreto ministeriale 30 ottobre 1976;

Decreta:

Sono designate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, a provvedere per il triennio 1° gennaio 1980-31 dicembre 1982 alla liquidazione agli aventi diritto delle somme ad essi dovute per i sinistri a carico del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », le seguenti imprese, per la regione o gruppo di regioni del territorio nazionale come a fianco di ciascuna impresa indicato:

Impresa designata	Sede	Regioni o gruppi di regioni
L'Assicuratrice italiana	Milano	Marche, Puglia
Le Assicurazioni d'Italia	Roma	Lazio, Campania
Assicurazioni generali	Roma	Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Basilicata, Calabria
La Cattolica	Verona	Trentino-Alto Adige
Fondiaria incendio	Firenze	Toscana
Milano assicurazioni autoveicoli	Milano	Lombardia
Reale mutua	Torino	Piemonte, Valle d'Aosta
SAI	Torino	Emilia, Romagna, Abruzzo, Molise, Sicilia
S.A.R.A.	Roma	Umbria
Toro assicurazioni	Torino	Liguria, Sardegna

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(8749)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1980.

Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini centrali italiani ad ampliare il magazzino generale esercitato in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290 sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1950, con il quale la S.p.a. Magazzini centrali italiani - Magazzini generali di Bologna, con sede in Bologna, via Carracci n. 69/3, è stata autorizzata ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visti i decreti ministeriali 7 giugno 1961, 3 febbraio 1962, 20 aprile 1962, 30 maggio 1963, 11 dicembre 1964, con i quali la predetta società è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Bologna, via della Beverara n. 14, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, e ad ampliarlo;

Vista l'istanza in data 30 maggio 1977, con la quale la società in parola ha chiesto di essere autorizzata a costruire un capannone con superficie coperta di mq 1.600 circa da adibire al deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere nell'ambito del complesso sito in Bologna, via della Beverara n. 14;

Vista la deliberazione n. 150 del 9 giugno 1977 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Visto il certificato di regolare esecuzione delle opere progettate, rilasciato dall'ufficio del genio civile di Bologna in data 9 ottobre 1979;

Visti gli altri documenti agli atti;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Magazzini centrali italiani - Magazzini generali di Bologna, con sede in Bologna, via Carracci n. 69/3, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Bologna, via della Beverara n. 14, con un capannone di nuova costruzione della superficie di mq 1.600 circa, da adibire al deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere.

Il manufatto in questione risulta comunque meglio descritto nella relazione tecnica e nelle planimetrie agli atti.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate in dipendenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo si applicano il regolamento e le tariffe in vigore per il magazzino generale.

Art. 3.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in L. 30.000.000 (lire trentamilioni), salve successive determinazioni.

Art. 4.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(9044)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hagen, in S. Benedetto del Tronto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale S.p.a. Hagen di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno);

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 marzo 1980 al 14 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hagen di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), è prolungata al 14 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9567)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1980.

Affidamento al consorzio per la tutela del formaggio Asiago dell'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio del formaggio per il quale è consentito l'uso della denominazione di origine « Asiago ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi e, in particolare, l'art. 7, secondo cui può essere affidato ai consorzi volontari di produzione l'incarico della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, recante norme regolamentari per la esecuzione della legge sopracitata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978 e, in particolare, l'art. 2, che riconosce la denominazione di origine, i particolari requisiti circa i metodi di lavorazione e le caratteristiche merceologiche del formaggio « Asiago »;

Vista l'istanza in data 22 settembre 1979 e la relativa documentazione presentata dal consorzio per la tutela del formaggio Asiago, con sede in Vicenza, con la quale è stato richiesto l'affidamento dell'incarico di vigilanza di cui al sopracitato art. 7 della legge 10 aprile 1954, n. 125;

Visto il parere espresso sulla istanza anzidetta dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi nella seduta del 12 giugno 1980;

Accertato, dalla documentazione prodotta, che il Consorzio istante è in possesso di tutti i requisiti alla cui sussistenza è subordinato l'affidamento dell'incarico suddetto e che, pertanto, può provvedersi in conseguenza;

Decreta:

Articolo unico

In conformità dell'art. 7 della legge 10 aprile 1954, n. 125, al consorzio per la tutela del formaggio Asiago, con sede in Vicenza, è affidato l'incarico della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla legge stessa e, in particolare, sulla produzione e sul commercio del formaggio per il quale è consentito l'uso della denominazione d'origine « Asiago ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1980

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MAZZOLI

(9357)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1980.

Approvazione della fusione mediante incorporazione della « Società per azioni La Fondiaria incendio - Compagnia italiana di assicurazioni » nella « Società per azioni La Fondiaria vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita dell'uomo », in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della suddetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, contenente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda, in data 19 luglio 1980, con la quale la « Società per azioni La Fondiaria incendio - Compagnia italiana di assicurazioni », con sede in Firenze, piazza della Libertà n. 6 e capitale sociale di lire 8.000.000.000 (otto miliardi) e la « Società per azioni La Fondiaria vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita dell'uomo », con sede in Firenze, piazza della Libertà n. 6 e capitale sociale di L. 7.000.000.000 (sette miliardi) hanno chiesto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'approvazione delle deliberazioni e condizioni concernenti la fusione delle società stesse mediante incorporazione della prima nella seconda;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della « Società per azioni La Fondiaria incendio - Compagnia italiana di assicurazioni » che, in data 11 luglio 1980, ha deliberato, all'unanimità, la fusione mediante incorporazione della società stessa nella « Società per azioni La Fondiaria vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita dell'uomo » con effetto 1° gennaio 1980;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della « Società per azioni La Fondiaria vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita dell'uomo » che, in data 11 luglio 1980, ha deliberato all'unanimità:

la fusione per incorporazione, con effetto 1° gennaio 1980, della « Società per azioni La Fondiaria incendio - Compagnia italiana di assicurazione » nella « Società per azioni La Fondiaria vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita dell'uomo » che, conseguentemente, modifica la propria denominazione sociale in « La Fondiaria - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni Società per azioni » od, in forma abbreviata, « La Fondiaria S.p.a. »;

le modalità e gli effetti della fusione stessa;

il conseguente aumento del capitale sociale della società incorporante da lire 7 miliardi a L. 12.714.285.000 e la simultanea riduzione del capitale stesso a lire 12.700.000.000;

modificazioni statutarie conseguenti all'esecuzione delle deliberazioni di fusione;

Considerato che in data 16 luglio 1980 sono state omologate entrambe le predette deliberazioni con provvedimenti immediatamente efficaci;

Vista la lettera in data 29 settembre 1980 con la quale il presidente della Fondiaria vita S.p.a. ha dichiarato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la società risultante dalla fusione terrà distinte le gestioni vita e danni e destinerà interamente alla gestione danni le attuali attività della Fondiaria incendio S.p.a.;

Considerato che, per effetto della citata fusione per incorporazione, La Fondiaria S.p.a. subentrerà a La Fondiaria incendio S.p.a. in tutte le attività, i beni, i diritti, le azioni, i contratti, le obbligazioni attive e passive, senza eccezione alcuna e perciò succedendo ad essa a titolo universale;

Considerato che la società incorporante, tenuto conto della fusione e del connesso trasferimento di portafoglio, dispone del margine di solvibilità necessario nonché di attività sufficienti a coprire le riserve tecniche per il complesso dei contratti assunti;

Considerato che La Fondiaria incendio S.p.a. esercita i rami: aeronautica, auto rischi diversi, cauzioni, fidejussioni, credito, cristalli, furti, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, malattie, pioggia, responsabilità civile, rischi atomici, rischi impiego, trasporti, tutela giudiziaria nonché la riassicurazione negli stessi rami;

Considerato che La Fondiaria vita S.p.a. esercita i rami vita e capitalizzazione nonché la riassicurazione nei rami vita e danni;

Ritenuto che nella fusione di cui trattasi si verificano e sussistono le condizioni previste dalla legge;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e condizioni della fusione mediante incorporazione della « Società per azioni La Fondiaria incendio - Compagnia italiana di assicurazione » nella « Società per azioni La Fondiaria vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita dello uomo ».

Art. 2.

« La Fondiaria - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni Società per azioni », in conseguenza della esecuzione delle predette deliberazioni di fusione, potrà esercitare le assicurazioni nei rami: vita, capitalizzazione, aeronautica, auto rischi diversi, cauzioni, fidejussioni, credito, cristalli, furti, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, malattie, pioggia, responsabilità civile, rischi atomici, rischi impiego, trasporti, tutela giudiziaria nonché la riassicurazione negli stessi rami.

Art. 3.

La Fondiaria S.p.a. dovrà trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro e non oltre sessanta giorni dalla stipulazione, un estratto notarile dell'atto di fusione.

Roma, addì 30 settembre 1980

p. *Il Ministro*: MAGNANI NOYA

(9537)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino (Torino);

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 31 luglio 1978, 12 dicembre 1978, 12 febbraio 1979, 2 luglio 1979, 1° agosto 1979, 6 dicembre 1979, 20 marzo 1980 e 25 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 27 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino (Torino) è prolungata al 26 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9566)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Textiloses e Textiles, con sede in Castellanza e stabilimento a Varano Borghi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Textiloses e Textiles, con sede in Castellanza (Varese) e stabilimento a Varano Borghi (Varese);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Textiloses e Textiles, con sede in Castellanza (Varese) e stabilimento a Varano Borghi (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1980 al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9560)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Casandrino e Reggia di Portici della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978, 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 10 maggio 1979, 14 novembre 1979, 15 dicembre 1979, 25 luglio 1980 e 26 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 25 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dei depositi di Casandrino (Napoli) e Reggia di Portici (Napoli) della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 24 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9547)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Firenze della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978, 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 10 maggio 1979, 14 novembre 1979, 15 dicembre 1979, 25 luglio 1980 e 26 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 25 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Firenze della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 24 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9546)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cos electronic, in Soriano nel Cimino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cos electronic di Soriano nel Cimino (Viterbo);

Visti i decreti ministeriali 27 gennaio 1979, 12 maggio 1979 8 ottobre 1979, 31 dicembre 1979, 2 gennaio 1980, 17 maggio 1980 e 19 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 marzo 1978 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cos electronic di Soriano nel Cimino (Viterbo), è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9550)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Me.N. - Costruzioni metalmeccaniche napoletane, in liquidazione, con sede e stabilimento in Volla.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Co.Me.N - Costruzioni metalmeccaniche napoletane, in liquidazione, con sede e stabilimento in Volla (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1979 al 29 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Me.N. - Costruzioni metalmeccaniche napoletane, in liquidazione, con sede e stabilimento in Volla (Napoli), è prolungata al 29 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9542)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sogesta, con sede in Roma e stabilimenti ad Ancona e Falconara Marittima.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sogesta, con sede in Roma e stabilimenti ad Ancona e Falconara Marittima (Ancona);

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 luglio 1979 al 6 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sogesta, con sede in Roma e stabilimenti ad Ancona e Falconara Marittima (Ancona), è prolungata al 6 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1980

Il Ministro: Foschi

(9548)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni sarde, cantiere di Assemini.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Costruzioni sarde, cantiere di Assemini (Cagliari);

Visti i decreti ministeriali 21 maggio 1979, 14 settembre 1979, 4 dicembre 1979 e 25 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 dicembre 1978 al 1° giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni sarde, cantiere di Assemini (Cagliari), è prolungata al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: Quattrone

(9561)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1980.

Proroga fino al 14 giugno 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1970, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Manfredonia la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nuovo porto industriale di Manfredonia sospesi dal 2 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 6 aprile 1979, 29 giugno 1979, 30 giugno 1979, 16 ottobre 1979, 15 febbraio 1980 e 24 maggio 1980 di concessione per diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale;

Rilevata la necessità di prolungare fino al 14 gennaio 1980 il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata fino al 14 giugno 1980 la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 6 aprile 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9552)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Me.N. - Costruzioni metalmeccaniche napoletane, in liquidazione, con sede e stabilimento in Volla.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Co.Me.N. - Costruzioni metalmeccaniche napoletane, in liquidazione, con sede e stabilimento in Volla (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 1° ottobre 1979 e 8 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1979 al 29 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Me.N. - Costruzioni metalmeccaniche napoletane, in liquidazione, con sede e stabilimento in Volla (Napoli), è prolungata al 26 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9543)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cos electronic, in Soriano nel Cimino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cos electronic di Soriano nel Cimino (Viterbo);

Visti i decreti ministeriali 27 gennaio 1979, 12 maggio 1979, 8 ottobre 1979, 3 dicembre 1979, 2 gennaio 1980, 17 maggio 1980, 19 maggio 1980 e 8 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 marzo 1978 al 29 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cos electronic di Soriano nel Cimino (Viterbo), è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9551)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sogesta, con sede in Roma e stabilimenti ad Ancona e Falconara Marittima.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sogesta, con sede in Roma e stabilimenti ad Ancona e Falconara Marittima (Ancona);

Visti i decreti ministeriali 5 luglio 1980 e 8 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di

integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 luglio 1979 al 6 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sogesta, con sede in Roma e stabilimenti ad Ancona e Falconara Marittima (Ancona), è prolungata al 6 luglio **1980.**

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9549)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dieci Geri, in Frosinone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Dieci Geri di Frosinone;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dieci Geri di Frosinone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1979 al 1° giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9540)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.

Proroga fino al 14 giugno 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Manfredonia la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nuovo porto industriale di Manfredonia sospesi dal 31 gennaio 1980 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1980 di concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale;

Rilevata la necessità di prolungare fino al 14 giugno 1980 il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

È prolungata fino al 14 giugno 1980 la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 9 agosto 1980.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9553)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Callia, in Frosinone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Callia di Frosinone;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Callia di Frosinone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1979 al 1° giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9544)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dieci Geri, in Frosinone.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Dieci Geri di Frosinone;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1979 al 1° giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dieci Geri di Frosinone, è prolungata al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9541)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Callia, in Frosinone.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Callia di Frosinone;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1979 al 1° giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Callia di Frosinone, è prolungata al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9545)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Nomina del comitato di sorveglianza della Genghini S.p.a., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante « provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi », e successive modifiche;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 19 settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 1980, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la Genghini S.p.a., con sede in Roma, via Pio IV n. 6;

Decreta:

Articolo unico

Nella sopra menzionata procedura di amministrazione straordinaria è nominato un comitato di sorveglianza composto dai seguenti soggetti:

Consoli prof. Antonino, in qualità di presidente;

un rappresentante del Banco Ambrosiano, con sede in Milano, via Clerici n. 2;

un rappresentante del Banco di Roma, con sede in Roma, via del Corso n. 307;

un rappresentante della S.p.a. Galtarossa Lonardi - Consorzio per costruzioni in acciaio, con sede in Padova, via Chiesa Nuova, 29, nella persona del dott. Francesco Varotto;

dott.ssa Maria Camilla Marazzi, nata a Milano il 26 aprile 1932 e residente a Roma, via San Teodoro, 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(9694)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Nomina del comitato di sorveglianza dello Zuccherificio del Volano S.p.a., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 17 settembre 1980 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 22 settembre 1980, con cui è posto in amministrazione straordinaria lo Zuccherificio del Volano S.p.a., con sede legale in Genova, via Porta degli Archi, 3/15 e sede amministrativa ed effettiva in Bologna, via Cesare Boldrini, 6;

Visto il decreto in data 30 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 2 giugno 1979, con il quale ai sensi della richiamata legge 3 aprile 1979, n. 95, è nominato il comitato di sorveglianza nei confronti delle S.p.a. Mario Maraldi, Forlisider e Montaggi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95, stante il collegamento dello Zuccherificio del Volano S.p.a. con la Mario Maraldi S.p.a. e le altre società citate, deve darsi luogo alla nomina dello stesso comitato di sorveglianza di cui sopra, che si ritiene opportuno integrare con un esperto;

Decreta:

Articolo unico

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. Mario Maraldi e delle società collegate poste in amministrazione straordinaria, istituito con decreto 30 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 2 giugno 1979, è preposto, con l'integrazione di un esperto nella persona del dott. Alessandro Carlizzi, nato a Napoli l'8 agosto 1939 e residente in Roma, via Nomentana n. 882, alla procedura di amministrazione straordinaria dello Zuccherificio del Volano S.p.a., citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(9695)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanussi elettronica, in Pordenone.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Zanussi elettronica di Pordenone;

Visti i decreti ministeriali 6 luglio 1979, 5 dicembre 1979 e 1° aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 aprile 1979 al 30 marzo 1980;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanussi elettronica di Pordenone, è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9696)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 203

Corso dei cambi del 16 ottobre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	865,20	865,20	865,40	865,20	865,25	865,25	865,25	865,20	865,20	865,30
Dollaro canadese . . .	742,20	742,20	742,75	742,20	742,38	742,20	742,40	742,20	742,20	742,25
Marco germanico . .	474,60	474,60	475,10	474,60	473,90	474,55	474,56	474,60	474,60	474,60
Fiorino olandese . . .	437,29	437,29	437,50	437,29	436,64	437,25	437,35	437,29	437,29	437,25
Franco belga . . .	29,623	29,623	29,6290	29,623	29,606	29,60	29,632	29,623	29,623	29,60
Franco francese . .	203,28	203,28	205,60	203,28	205,181	205,25	205,22	203,28	203,28	205,25
Lira sterlina . .	2087,50	2087,50	2087 —	2087,50	2082,91	2087,45	2087,40	2087,50	2087,50	2087,50
Lira irlandese . .	1781,40	1781,40	1782 —	1781,40	1779,81	—	1781 —	1781,40	1781,40	—
Corona danese . . .	154,17	154,17	154,15	154,17	156,97	154,15	154,14	154,17	154,17	154,15
Corona norvegese . . .	177,37	177,37	177,40	177,37	177,30	177,35	177,38	177,37	177,37	177,35
Corona svedese	207,30	207,30	207,30	207,30	207,18	207,25	207,30	207,30	207,30	207,30
Franco svizzero .	525,86	525,86	526,50	525,86	525,85	525,85	525,85	525,86	525,86	525,85
Scellino austriaco . . .	67,05	67,05	67,10	67,05	66,98	67,05	67,06	67,05	67,05	67 —
Escudo portoghese .	17,20	17,20	17,25	17,20	17,21	17,15	17,20	17,20	17,20	17,20
Peseta spagnola . . .	11,642	11,642	11,6350	11,642	11,61	11,65	11,648	11,642	11,642	11,63
Yen giapponese	4,159	4,159	4,17	4,159	4,159	4,15	4,179	4,159	4,159	4,15

Media dei titoli del 16 ottobre 1980

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	61,500
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 .	90,250
» 5,50% » » 1968-83 .	85,725
» 5,50% » » 1969-84 .	80,750
» 6% » » 1970-85 .	79,575
» 6% » » 1971-86 .	76,200
» 6% » » 1972-87 .	73,150
» 9% » » 1975-90 .	75,225
» 9% » » 1976-91 . .	77 —
» 10% » » 1977-92 .	81,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	85,025
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80 .	99,700
» » » » 1- 3-1979/81 .	99,500
» » » » 1- 7-1979/81 .	99,025
» » » » 1-10-1979/81 .	99,075
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81 . .	97,800
» » » » 1- 5-1979/82 .	96,900
» » » » 1- 7-1979/82 .	96,900
» » » » 1-10-1979/82 .	97,600
» » » » 1- 1-1980/82 .	97,875
» » » » 1- 3-1980/82 .	98,250
» » » » 1- 1-1980/83 .	97,925
Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981 . .	98,575
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982 .	87,050
» » Pol. 12% 1- 1-1982 . .	95,800
» » » 12% 1- 4-1982 .	94,825
» » » 12% 1-10-1983 . .	91,600
» » » 12% 1- 1-1984 . . .	91,550
» » » 12% 1- 4-1984 . .	91,700
» » » 12% 1-10-1984 . . .	92,100
» » » 12% 1-10-1987 .	89,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 ottobre 1980

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA .	865,25
Dollaro canadese . . .	742,325
Marco germanico .	474,58
Fiorino olandese	437,32
Franco belga	29,627
Franco francese . . .	205,25
Lira sterlina	2087,45
Lira irlandese	1781,20
Corona danese	154,155
Corona norvegese . .	177,375
Corona svedese	207,80
Franco svizzero	525,855
Scellino austriaco	67,055
Escudo portoghese . . .	17,20
Peseta spagnola	11,645
Yen giapponese	4,169

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 25 settembre 1980. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per un gruppo di società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Viste le delibere del CIPI, con le quali è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle società:

1) società I.C.I.T. - Infrastrutture civili industriali e turistiche, con sede in Palermo, ora Gestione servizi S.p.a., con sede in Palermo;
2) S.p.a. I.F.M. Stilgamma di Roma;
3) S.p.a. Neohm di Leinì (Torino);
4) S.p.a. Retam Sud industria elettromeccanica di Napoli;
5) S.p.a. Vertek, con sede in Torino, stabilimento di Condove;
6) S.p.a. La metalli industriale, stabilimento di Campo Tizzoro (Potenza);
7) S.p.a. La metalli industriale, stabilimento di Limestre (Potenza);
8) S.p.a. Nuova Saccardo di Schio (Vicenza);
9) S.r.l. Visconti Mollica - Manifatture ceramiche di Capodimonte (Napoli);
10) Società ascensori italiani riuniti Sair Falconi - Safov S.p.a. ora Falconi Sair S.p.a. di Milano, stabilimento di Novara;
11) Società ascensori italiani riuniti Sair Falconi - Safov S.p.a., ora Falconi Sair S.p.a., uffici di Novara;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale delle predette società;

Ritenuto che ricorrono per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti delle sopra citate società sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle società indicate in premessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 25 settembre 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(9447)

Deliberazione 25 settembre 1980. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale per un gruppo di società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al programma di ristrutturazione aziendale predisposto dalle società:

1) S.p.a. Manifattura tessile di Nole (Matera), con sede in Milazzo e stabilimento a Nole Canavese (Torino);
2) S.p.a. Dieci Geri di Frosinone;
3) S.p.a. Ceramica Nuova D'Agostino, con stabilimento in Brignano (Salerno);
4) S.p.a. Coral industrie, con sede in Salerno;
5) S.r.l. Giubilei confezioni di Perugia;
6) ditta Industria meccanica amiatina I.M.A. S.r.l. di Abbadia S. Salvatore (Siena);
7) S.p.a. Domizia di Roma;
8) ditta Laterizi marche S.a.s. di Filippo e Gino Cannella, con sede e stabilimento in Polverigi (Ancona);
9) S.p.a. Paravia ascensori di Salerno;
10) S.p.a. Class, con sede in Pistoia;
11) ditta Cartiera di S. Ciriaco S.r.l., con sede e stabilimento in Ciriè (Torino);
12) S.p.a. Callia di Frosinone;
13) S.p.a. Sirem di Roma;

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto, della legge 12 agosto 1977, n. 675 relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società indicate in premessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia

Roma, addì 25 settembre 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(9448)

Deliberazione 25 settembre 1980. Accertamento ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di crisi aziendale per un gruppo di società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza della condizione di crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. Indesit, con sede legale in Rivalta Torinese (Torino) e stabilimenti in Orbassano (Torino), None (Torino) e Teverola (Caserta);
2) S.p.a. Cartiera della Versilia di Camaiore (Lucca);
3) ditta Lucienne di Napoli;
4) S.p.a. General Gomma, con sede in Ponte di Savignone, località Casal Bolzano (Genova);
5) ditta M.E.G. - Industria elettronica di Cassano d'Adda (Milano);
6) ditta ECI - Europoligrafica commerciale italiana S.r.l. di Roma;

7) S.p.a. -Cantieri Alto Adriatico, con sede in Muggia (Trieste);
8) S.p.a. Speci di Pomezia;
9) S.p.a. Sige elettromeccanica, stabilimento di Marcianise (Caserta);
10) S.p.a. S.I.P. - Società italiana prefabbricati, con sede e stabilimento in Latina;
11) Società editrice «Il Messaggero» di Roma;
12) S.p.a. Officine di Campo Marzio, in liquidazione, di Rovereto (Trento);
13) S.p.a. Fise, con sede in Imbersago (Como);
14) S.p.a. First International Company di Rovereto (Trento);
15) Società grafica novarese S.p.a., con sede e stabilimento in Caltignaga (Novara);
16) S.p.a. Calimala di Chieti Scalo;

Delibera:

E' accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi aziendale delle società indicate in premessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 25 settembre 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(9449)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Auspicio», in Roma

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1980 i poteri conferiti al dott. Duilio Luttazzi, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Auspicio», in Roma, sono stati prorogati fino al 3 aprile 1981.

(9517)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola «Centralvalli», in Potenza

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1980 la gestione commissariale della cooperativa «Centralvalli», in Potenza, è stata prorogata fino al 15 dicembre 1980.

(9518)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Venere», in Taranto

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1980, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia Venere», in Taranto, è stata prorogata fino al 25 gennaio 1980.

(9519)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edificatrice «Consorzio provinciale fra le cooperative edificatrici della provincia di Firenze», in Firenze, e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1980 la gestione commissariale della cooperativa edificatrice «Consorzio provinciale fra le cooperative edificatrici della provincia di Firenze», in Firenze, è stata prorogata fino al 15 febbraio 1981.

Il dott. Attilio D'Alessandro è nominato commissario governativo in sostituzione del dott. Cesare Matteini dimissionario

(9520)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi, per titoli, per la nomina dei segretari generali di classe 1ª/A e 1ª/B

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle province di Bari della classe 1ª/*A* e di Reggio Calabria della classe 1ª/*B* nonché dei comuni di Cesena, Foggia, Foligno ed Imperia della classe 1ª/*B*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari titolari;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle province di Bari della classe 1ª/*A* e di Reggio Calabria della classe 1ª/*B* nonché dei comuni di Cesena, Foggia, Foligno ed Imperia della classe 1ª/*B*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere i segretari comunali generali di 1ª e 2ª classe, i segretari provinciali e i vice segretari dei comuni e delle province in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per partecipare ai predetti concorsi i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, non oltre il 10 dicembre 1980 distinte domande corredate dalla ricevuta di versamento, a mezzo vaglia postale, della tassa di concorso di L. 1.000 (mille) a favore dell'amministrazione comunale o provinciale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai sensi della nota marginale all'art. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le domande dei candidati segretari generali comunali e provinciali sono esenti da bollo.

Le domande dei vice segretari vanno invece redatte in competente carta da bollo.

Sono in ogni caso soggetti a bollo tutti i documenti prodotti a corredo delle domande.

Art. 5.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, allegando una distinta dei titoli stessi in duplice copia.

I candidati vice segretari comunali o provinciali devono produrre inoltre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei diplomi di laurea indicati dall'art. 1, quarto comma, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e di qualunque altro diploma di laurea dichiarato per legge equipollente.

La firma in calce alla domanda dei candidati vice segretari dev'essere autenticata da notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale fra quelli indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

I candidati che abbiano partecipato ai concorsi per la nomina a segretario generale della classe 1ª/A e 1ª/B e a segretario generale di 2ª classe, indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo all'istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altra amministrazione che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 7 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: CORDER

(9654)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di neurotraumatologia posti 3

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'istituto di neurotraumatologia, facoltà di medicina e chirurgia, policlinico Umberto I, Roma, alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(9655)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di cardiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decerto in data 21 marzo 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di cardiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di cardiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoelencati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di cardiologia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 15 luglio 1980 è integrato con l'inserimento dei nominativi dei sanitari sottoelencati:

Felice Aldo, nato a Cosenza il 15 maggio 1930;

Finardi Giorgio, nato a Roma il 5 maggio 1928;

Gentile Mario, nato ad Albano Laziale il 29 gennaio 1927;

Sonnino Sergio, nato ad Ancona il 21 settembre 1930.

Art. 2.

Il dott. Giamperi Mario nato a Fabriano il 30 maggio 1938, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di cardiologia a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto aiuto dirigente di ruolo, presso un ente ospedaliero, in possesso altresì dei requisiti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 3 del precedente decreto del 23 maggio 1979 è integrato con l'inserimento del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italian

Roma, addì 4 settembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(9231)

Elenco dei primari di ortopedia e traumatologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 8 marzo 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di ortopedia e traumatologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di ortopedia e traumatologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di ortopedia e traumatologia presso enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631; ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto,

l'art. 1 del precedente decreto del 29 maggio 1980 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoindicati:

Assennato Giovanni, nato a Enna il 6 maggio 1924;
Romanò Antonio, nato a Milano il 29 maggio 1928;
Sibilla Paolo, nato a Milano l'11 aprile 1931;
Soave Giuseppe, nato a Bruno il 25 giugno 1925.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(9232)

ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI « V. EMANUELE II » DI ANCONA

Concorso ad un posto di assistente medico (disciplina equiparata e medicina generale)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico (disciplina equiparata e medicina generale) presso il centro geriatrico di Pescara.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(3602/S)

OSPEDALE « S. BARBARA » DI IGLESIAS

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(3552/S)

OSPEDALE CIVILE DI POLICORO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Policoro (Matera).

(3550/S)

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI DI NAPOLI

Concorso ad un posto di assistente neurochirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente neurochirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale, ufficio concorsi dell'ente in Napoli.

(3528/S)

OSPEDALE « S. SALVATORE » DE L'AQUILA

Concorso ad un posto di aiuto della sezione di odontoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione di odontoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in L'Aquila.

(3530/S)

ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITÀ DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente anatomo-patologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anatomo-patologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(3531/S)

OSPEDALE CIVILE DI FORLIMPOPOLI

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Forlimpopoli (Forlì).

(3532/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA SPERANZA » DI BATTIPAGLIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, ufficio del personale dell'ente in Battipaglia (Salerno).

(3551/S)

OSPEDALE « S. LUIGI GONZAGA » DI ORBASSANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di fisiopatologia respiratoria;

un posto di assistente del servizio O.R.L.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Orbassano (Torino).

(3535/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PUTIGNANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto reumatologo;

un posto di aiuto e due posti di assistente ortopedico-traumatologo;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Putignano (Bari).

(3537/S)

CONSORZIO DEGLI OSPEDALI DI TREVIGLIO E CARAVAGGIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di anatomia e istologia patologica;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Treviglio (Bergamo).

(3539/S)

OSPEDALE « SS. CARLO E DONNINO » DI PERGOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pergola (Pesaro e Urbino).

(3549/S)

OSPEDALE « G. MARCONI » DI CESENATICO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cesenatico (Forlì).

(3553/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tortona (Alessandria).

(3529/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto istopatologo;

un posto di aiuto radiologo fisioterapista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tortona (Alessandria).

(3529/S-bis)

OSPEDALE « SS. TRINITÀ L. E G. G. PONTI » DI ARONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Arona (Novara).

(3555/S)

OSPEDALE CIVILE « FERRARI » DI CASTROVILLARI

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di *assistente di anestesia e rianimazione*.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castrovillari (Cosenza).

(3533/S)

OSPEDALE UNIFICATO DI FANO E MONDOLFO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto psicologo addetto al servizio di neuropsichiatria infantile.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto psicologo addetto al servizio di neuropsichiatria infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fano (Pesaro e Urbino).

(3554/S)

OSPEDALE CIVILE « A. TORTORA » DI PAGANI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto di dermatologo e venereologo con funzioni di dirigente di sezione;

un posto di aiuto oculista con funzioni di dirigente di sezione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Pagani (Salerno).

(3542/S)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. 66.

Acquisto, costruzione, restauro e ristrutturazione di immobili da adibire a centri di formazione professionale ed a sedi di uffici regionali.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *dell'*11 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per provvedere al potenziamento ed al miglioramento qualitativo delle attività di formazione professionale sono autorizzati i seguenti interventi:

Restauro e ristrutturazione del complesso edilizio «Grand Hotel Salice Terme» in Godiasco (Pavia), in corso di trasferimento alla Regione, per destinarlo a nuovo C.F.P. alberghiero della Regione con gestione commerciale;

Ristrutturazione del Palazzo Pallavicino di via Colletta in Cremona, di proprietà della Regione, su progetto dell'amministrazione provinciale, per destinarlo a sede del C.F.P. e di altri uffici della Regione;

Acquisizione e sistemazione del complesso edilizio di via Gamba n. 10, in Brescia attualmente in affitto, per destinarlo a sede del C.F.P. della Regione;

Acquisizione e sistemazione degli immobili e dei terreni già destinati a sede del centro lombardo per l'incremento della floro-orto-frutticoltura di proprietà della Vapia S.p.a., in Minoprio (Como), per destinarlo a centro di formazione professionale nel campo floro-orto-frutticolo e della ricerca applicata, nonchè a sede per uffici della Regione;

Costruzione di un nuovo corpo di fabbrica per il C.F.P. della Regione in Mantova su terreno dell'ex INAPLI, in corso di trasferimento al patrimonio regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 15 gennaio 1972;

Costruzione della sede per il C.F.P. di Costa Volpino (Bergamo), su progetto della comunità montana dell'Alto Sebino, su terreno messo a disposizione dal comune di Costa Volpino;

Acquisto di stabile in Como, e sistemazione dei locali, per destinarlo a sede del C.F.P. della Regione;

Acquisizione della sede del C.F.P. alberghiero della Regione in Ponte di Legno (Brescia), attualmente in affitto;

Acquisizione della sede del C.F.P. della Regione in Curno, Ponte S. Pietro (Bergamo), attualmente in affitto;

Acquisizione e lavori di sistemazione della sede del nuovo C.F.P. della Regione in Crema (Cremona);

Costruzione della sede per il C.F.P. «Rodolfo Vantini» di Rezzato (Brescia), su progetto e terreno del comune di Rezzato;

Acquisizione dell'immobile di viale Madonna, in Cantù (Como), attualmente in affitto, per destinarlo a sede del C.F.P. della Regione;

Completamento della ristrutturazione degli stabili di proprietà regionale, denominati Vallesana, in Sondalo (Sondrio), sede del C.F.P. alberghiero della Regione;

Completamento della ristrutturazione dell'immobile ex «Pro Mutis» in Sondrio, di proprietà dell'amministrazione provinciale, in comodato gratuito alla Regione, per l'ampliamento della sede del C.F.P. della Regione;

Completamento o manutenzione straordinaria delle sedi dei centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione o da enti locali, nonchè per maggiori oneri di opere già in corso e finanziate con precedenti provvedimenti legislativi o direttamente da parte degli enti locali.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a dare esecuzione agli interventi di cui all'art. 1 avvalendosi, se del caso, degli uffici delle province o dei comuni e delle comunità montane in cui insistono gli edifici, previe intese con tali amministrazioni anche in ordine al rimborso di eventuali spese.

Art. 3.

Per gli interventi previsti dal precedente art. 1 è autorizzata per il triennio 1980-82 la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, di cui 5.000 milioni per l'anno 1980.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi futuri, nei limiti dell'intera somma di cui al primo comma, sempre che l'inizio delle opere sia previsto entro il termine dell'esercizio in cui è assunta l'obbligazione, fermo restando che i pagamenti dovranno essere contenuti nei limiti delle previsioni di cassa iscritte in ciascun bilancio annuale.

Alla determinazione della spesa relativa agli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

L'onere complessivo relativo agli interventi di cui al precedente primo comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1980-82 parte II «Spese per i programmi di sviluppo» progetto 3.2.2.2. «Interventi promossi tramite i centri regionali», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

Al finanziamento di lire 5.000 milioni per il 1980 si provvede mediante impiego, per pari quota, del fondo globale per il finanziamento delle opere di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziati con mutuo, iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

La giunta regionale presenta annualmente al consiglio una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 4.

In conseguenza delle determinazioni di cui al precedente art. 3, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1980, parte II, ambito 3, settore 2, obiettivo 2, progetto 2 «Interventi promossi tramite i centri regionali», è istituito il cap. 2.3.2.2.2.1045 «Spese in capitale per l'acquisto, la costruzione, il restauro e la ristrutturazione di immobili da adibire a centri di formazione professionale, piano anni 1980-82» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 5.000 milioni.

Art. 5.

La giunta regionale è autorizzata ad acquisire e sistemare lo stabile sito in Milano, via Campanini, 7, per destinarlo ad uffici relativi al centro elaborazione dati.

Per gli interventi di cui al comma precedente è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di lire 1.800 milioni, al cui finanziamento si provvede mediante impiego, per pari quota, del fondo globale per il finanziamento delle opere di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziati con mutuo, iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, parte II, ambito 1, settore 2, obiettivo 5, progetto 1, è istituito il cap. 2.1.2.5.1.1118 «Spese per l'acquisto, sistemazione e adattamento dei locali dell'immobile sito in via Campanini, 7, Milano, da destinarsi a centro elaborazione dati della Regione», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.800 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 6 giugno 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 17 *aprile* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 28 *maggio* 1980, *prot.* 22802/6840).

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. **67**.

Disciplina degli orari di apertura, dei turni di servizio, della chiusura settimanale e per le ferie delle farmacie sul territorio della regione Lombardia.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *dell'*11 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico per quanto attiene agli orari di apertura, ai turni di servizio, nonchè alla chiusura per riposo infrasettimanale, festività e ferie è disciplinato dalle norme della presente legge.

Art. 2.

Competenza amministrativa

Tutti i provvedimenti amministrativi riguardanti la disciplina in materia di apertura e chiusura delle farmacie di cui alla presente legge, sono adottati dal comitato di gestione di ciascuna unità socio-sanitaria locale, di cui alla legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni.

Entro il mese di aprile di ciascun anno, il comitato di gestione dell'U.S.S.L., sentiti il comune ove ha sede la farmacia, le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, e comunque i firmatari dei contratti nazionali di lavoro del settore, il sindacato provinciale titolari di farmacie, l'ordine provinciale dei farmacisti nonchè il comitato regionale delle imprese pubbliche degli enti locali (CRIPEL) per le U.S.S.L. ove esistano farmacie comunali, e valutate le eventuali istanze presentate dai titolari di farmacie pervenute entro il precedente mese di febbraio, adotta il calendario annuale dei turni di chiusura infrasettimanale, dei turni di servizio diurno, notturno e festivo e delle ferie annuali, in base a quanto disposto dalla presente legge.

Ove i pareri di cui al comma precedente non siano pervenuti entro trenta giorni dalla richiesta, il comitato di gestione della U.S.S.L. può adottare il calendario prescindendo dai pareri medesimi.

In caso di ritardata o mancata adozione del calendario per il nuovo anno resta in vigore quello dell'anno precedente.

Art. 3.

Orario settimanale

L'orario ordinario di apertura è stabilito in quaranta ore settimanali equamente distribuite su cinque giorni della settimana.

L'orario di apertura puo essere esteso ad una ulteriore mezza giornata per i titolari di farmacia che ne facciano annualmente domanda.

Nel caso in cui il titolare di una farmacia rurale od unica gestisca un dispensario, può essere autorizzato un orario di apertura della farmacia ridotto in misura corrispondente al periodo di apertura del dispensario stesso.

Art. 4.

Chiusura infrasettimanale e festiva

Le farmacie non di turno restano chiuse nelle giornate della domenica e festività infrasettimanali ed in un'altra giornata della settimana che dovrà di norma coincidere con il sabato o il lunedì, salvo quanto stabilito al secondo comma del precedente art. 3.

Art. 5.

Farmacie di turno

Nei giorni e nelle ore di chiusura delle farmacie il servizio farmaceutico è assicurato dalle farmacie di turno il cui numero è stabilito in modo che vi sia almeno una farmacia in servizio ogni 50.000 abitanti.

Nelle zone a popolazione particolarmente sparsa tale rapporto può essere ridotto fino al limite massimo di una farmacia ogni 10.000 abitanti.

Nelle zone a popolazione concentrata il rapporto può essere elevato fino al limite di una farmacia di turno ogni 80.000 abitanti.

Nell'ambito territoriale di ogni unità socio-sanitaria locale, qualunque ne sia la dimensione demografica, deve sempre essere garantito il servizio con almeno una farmacia di turno.

Art. 6.

Disciplina degli orari e dei turni di servizio

I turni di servizio, per tutte le farmacie, sono, di regola, settimanali, con inizio al venerdì all'ora di chiusura antimeridiana.

Il calendario dei turni deve prevedere, ove possibile, per ciascuna farmacia almeno tre settimane di orario ordinario per ogni settimana di turno.

Nessun obbligo di reperibilità può essere imposto ai titolari di farmacie che non siano di turno, salvo casi eccezionali dovuti a temporanee esigenze assistenziali.

Di norma le farmacie svolgono il servizio ordinario a battenti aperti dalle ore 8,30 alle ore 12,30 del mattino e dalle ore 15 alle ore 19 del pomeriggio.

Il comitato di gestione dell'U.S.S.L., di cui alla legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto di particolari esigenze locali, può stabilire un diverso orario di apertura nel rispetto delle otto ore giornaliere di servizio, equamente suddivise nel periodo antimeridiano e pomeridiano.

Le farmacie di turno svolgono il servizio fino alle ore 20 a battenti aperti e successivamente a battenti chiusi fino all'ora di apertura mattutina.

L'orario di inizio del servizio a battenti chiusi per le farmacie di turno può essere anticipato o posticipato fino ad un massimo di un'ora.

Per assicurare una più completa forma di assistenza e per motivate esigenze locali, a richiesta del titolare della farmacia ed anche in aggiunta ai normali turni di servizio, può essere autorizzata la prestazione del servizio notturno continuativo a battenti aperti.

Nelle unità socio-sanitarie locali o nei comuni nel cui ambito territoriale sia stato attivato il servizio notturno continuativo a battenti aperti, le farmacie di turno possono essere esentate a richiesta, dal servizio durante le corrispondenti ore notturne, anche in deroga a quanto stabilito dal precedente art. 5.

I dispensari farmaceutici non partecipano ai turni di servizio; ad essi partecipano invece le farmacie succursali nel periodo di apertura.

Art. 7.

Modalità di erogazione del servizio

Quando svolgono servizio a battenti chiusi, le farmacie possono limitarsi alla distribuzione dei soli medicinali.

Art. 8.

Ferie annuali

La chiusura delle farmacie per ferie annuali è stabilita nella durata massima di quattro settimane, da effettuare anche in due periodi diversi.

I dispensari restano chiusi nel periodo di chiusura per ferie delle rispettive farmacie e le farmacie succursali non chiudono per ferie.

Art. 9.

Segnaletica obbligatoria

All'esterno di ogni farmacia, in posizione ben visibile e leggibile anche nelle ore notturne, deve restare permanentemente esposto, a cura del titolare della farmacia, un cartello indicante località ed indirizzo delle farmacie della zona di appartenenza, in servizio di turno.

Le farmacie di turno, nelle ore serali e notturne, terranno accesa una insegna luminosa che ne faciliti l'individuazione.

Art. 10.

Norma transitoria

Fino alla elezione dei comitati di gestione della U.S.S.L. di cui alla legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, le competenze amministrative indicate al secondo comma del precedente art. 2 sono esercitate in ciascun comune dal sindaco.

Il calendario annuale è adottato sentiti i pareri di cui al secondo comma del precedente art. 2.

Art. 11.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 6 giugno 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 17 *aprile* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 29 *maggio* 1980, *prot.* 20802/6866).

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. 68.

Norme sull'assegnazione in proprietà di alloggi destinati a cooperative di edilizia sovvenzionata.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *dell'*11 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'attuazione dei compiti di cui alla presente legge, è istituita con decreto del presidente della giunta regionale una commissione con la seguente composizione:

a) un magistrato, che la presiede, con qualifica non inferiore a magistrato d'appello, designato dal presidente del tribunale di Milano;

b) il presidente dell'IACP territorialmente competente sugli alloggi da assegnare, o suo delegato;

c) l'assessore regionale ai lavori pubblici ed edilizia residenziale, o suo delegato;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base regionale designati dalle rispettive organizzazioni;

e) tre rappresentanti delle associazioni delle cooperative edilizie maggiormente rappresentative su base regionale designati dalle rispettive organizzazioni.

La commissione elegge nel proprio seno un vice-presidente.

Il presidente della giunta regionale, tenuto conto del numero di alloggi da assegnare, può nominare in luogo di un'unica commissione con competenza regionale, più commissioni, composte a norma del primo comma del presente articolo, aventi ciascuna competenza su parte del territorio regionale.

Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la partecipazione di metà più uno dei componenti la commissione.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

La commissione resta in carica fino all'esaurimento della presente legge.

Svolge le mansioni di segretario un dipendente della Regione.

La commissione per lo svolgimento dei propri compiti si avvale degli uffici dell'assessorato regionale competente nonchè degli uffici degli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzio.

Ai componenti la commissione estranei all'amministrazione regionale spetta un gettone di presenza in misura pari a quella prevista per i componenti dei comitati di controllo, nonchè il trattamento di missione, ove dovuto, nella misura e nei limiti stabiliti per gli impiegati della Regione di livello 8°.

Art. 2.

Ai fini dell'assegnazione in proprietà di alloggi destinati alle cooperative di cui al n. 3 del terzo comma dell'art. 15 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, si applica la seguente procedura:

a) per le cooperative già in possesso dell'elenco definitivo dei soci assegnatari approvato dalla Gescal:

l'IACP d'intesa con la cooperativa, provvede alla stipula dei contratti individuali di assegnazione in proprietà degli alloggi dei soci; nel caso che, prima della stipula del contratto, si verifichi, per alcuno dei soci, il recesso dalla cooperativa o la rinuncia all'assegnazione dell'alloggio o l'esclusione deliberata dalla cooperativa, il subentro dei nuovi soci, i cui requisiti dovranno essere accertati dalla commissione medesima, avviene secondo l'ordine stabilito nello statuto della cooperativa, ovvero, in difetto, seguendo l'ordine di iscrizione nel libro dei soci; le conseguenti variazioni all'elenco definitivo dei soci assegnatari sono approvate dal consiglio di amministrazione dell'IACP territorialmente competente.

Ai fini del subentro di nuovi soci il reddito, di cui alla lettera *c*) dell'art. 56 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1471 del 1963, si intende riferito al reddito denunciato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, esclusa la quota afferente il reddito da lavoro dipendente.

In caso di decesso del socio, la commissione di cui al precedente art. 1 applica le disposizioni dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471;

b) per le cooperative in possesso dell'elenco definitivo dei soci assegnatari non approvato dalla Gescal ma risultante dal verbale della commissione provinciale di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471 redatto in forme legali,

l'elenco definitivo viene approvato dal consiglio di amministrazione dell'I.A.C.P. competente per territorio; in caso di recesso, di rinuncia, di esclusione, di decesso di alcuno dei soci si applica la procedura prevista alla precedente lettera *a*);

c) per le cooperative prive dell'elenco definitivo dei soci assegnatari compilato dalla commissione provinciale, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1471 del 1963:

la commissione di cui al precedente art. 1 provvede previo accertamento della persistenza in capo ai singoli soci dei requisiti previsti dall'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, sulla scorta della documentazione a suo tempo presentata alla commissione provinciale di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, alla compilazione dell'elenco definitivo dei soci aventi diritto, con la esatta attribuzione a ciascun socio dell'alloggio, degli accessori e delle pertinenze, sulla base delle deliberazioni della cooperativa.

La documentazione di cui al comma precedente verrà trasmessa d'ufficio alla commissione di cui all'art. 1 da parte dell'ufficio provinciale del lavoro.

In caso di recesso, rinuncia, esclusione, decesso di alcuno dei soci, il subentro di nuovi soci avviene secondo la procedura prevista alla precedente lettera *a*).

L'elenco definitivo dei soci assegnatari viene approvato dal consiglio di amministrazione dell'IACP territorialmente competente;

d) per le cooperative per le quali non sia ancora intervenuta la consegna degli immobili ai soci assegnatari:

vale la medesima procedura indicata alla precedente lettera *a*).

Art. 3.

Ai fini dell'assegnazione in proprietà degli alloggi realizzati da cooperative edilizie finanziate con i fondi dell'art. 55, lettera *c*) della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la commissione di cui al precedente art. 1 provvede alla compilazione dell'elenco definitivo dei soci assegnatari con l'esatta attribuzione a ciascun socio dell'alloggio, degli accessori e delle pertinenze, previo accertamento della persistenza dei requisiti previsti dal bando regionale di prenotazione degli alloggi, sulla base dell'elenco dei soci allegato al decreto regionale di riconoscimento dei requisiti per la concessione del finanziamento.

Per quanto riguarda il requisito del reddito si applicano le disposizioni di cui all'art. 15-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge 15 febbraio 1980, n. 25.

La commissione provvede altresì alle eventuali sostituzioni di soci per recesso, rinuncia, esclusione con le modalità stabilite dal bando regionale di prenotazione degli alloggi e dal

decreto regionale di riconoscimento dei requisiti per la concessione del finanziamento alla cooperativa e comunque secondo quanto stabilito dalla precedente lettera *a*) dell'art. 2 della presente legge.

Art. 4.

Ai fini dell'assegnazione di alloggi realizzati da parte di cooperative edilizie in esecuzione di programmi costruttivi fruenti di contributo da parte dello Stato, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive leggi di finanziamento, quali le leggi 21 aprile 1962, n. 195, 4 novembre 1963, n. 1460, 29 marzo 1965, n. 218, 1° novembre 1965, n. 1179, 28 marzo 1969, n. 422, 1° giugno 1971, n. 291, 22 ottobre 1971, n. 865, 25 febbraio 1972, n. 13, con esclusione delle cooperative di edilizia agevolata fruenti di contributi statali in conto interesse ai sensi della legge 1° novembre 1965, n. 1179, la commissione di cui all'art. 1 della presente legge provvede all'accertamento dei requisiti dei soci per il requisito del reddito si applicano le disposizioni dell'art. 15-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1979 n. 629, convertito in legge 15 febbraio 1980, n. 25.

La commissione provvede altresì alla sostituzione di soci in caso di recesso, esclusione o rinuncia mediante l'inclusione di nuovi soci con la procedura prevista dalla precedente lettera *a*) dell'art. 2 della presente legge.

Art. 5.

All'onere derivante dal funzionamento della commissione di cui al precedente art. 1 si fa fronte con utilizzo dei fondi stanziati al cap. 1.1.2.3.1.322 « Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese » iscritto tra le spese obbligatorie nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 e successivi.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 6 giugno 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 17 *aprile* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 29 *maggio* 1980, *prot.* 21802/6865).

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. 69.

Norme per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 22 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 36.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *dell'*11 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga alle procedure previste dall'art. 22 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 36, *i contributi* per l'esecuzione e il completamento di acquedotti relativi al triennio 1979-81 a favore di comuni, province e loro consorzi che ne abbiano fatto richiesta sono concessi con piano di riparto deliberato dal consiglio regionale, su proposta della giunta; nell'ambito di detto piano devono essere prioritariamente finanziati:

acquedotti in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, o loro completamento, per un importo non superiore a 100 milioni ciascuno;

ripristino o rifacimento di opere di captazione inquinate o disastrate da eventi alluvionali, ovvero realizzazione di opere acquedottistiche in territori che ne siano sprovvisti, nonchè nuove opere di captazione in comuni compresi tra 1.001 abitanti e 5.000;

opere necessarie per la bonifica di opere di captazione inquinate, in comuni superiori a 5.000 abitanti;

opere urgenti per l'ampliamento di reti in località sfornite o soggette a grave carenza di risorse idriche in comuni di qualsiasi dimensione demografica;

opere di competenza di consorzi di comuni e di particolare urgenza dirette a supplire a gravi carenze di risorse idriche.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 6 giugno 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 17 *aprile* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 29 *maggio* 1980, *prot.* 22702/6861).

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. 70.

Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *dell'*11 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Oggetto della legge

1. La presente legge disciplina gli interventi finanziari della Regione in materia di edilizia scolastica mediante piani triennali di sviluppo e piani annuali di intervento ordinario.

Art. 2.
Piano triennale di sviluppo

1. Entro il mese di marzo di ciascun triennio il consiglio regionale approva un piano di finanziamento in conto capitale, nel settore dell'edilizia scolastica, articolato per ambiti comprensoriali e comprendente:

a) finanziamenti integrativi di quelli già disposti in applicazione della legge 5 agosto 1975, n. 412, o di precedenti leggi statali e regionali nonchè di quelli già disposti dagli enti locali territoriali a loro carico;

b) nuovi finanziamenti per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione o l'acquisto di edifici destinati a scuole statali di ogni ordine e grado, comprese le palestre e gli impianti sportivi. E' riservata una quota pari al 15% della somma disponibile per far fronte a eventuali maggiori oneri sopravvenuti;

c) finanziamenti integrativi e nuovi finanziamenti per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione o l'acquisto di scuole materne gestite da enti od istituzioni, che si attengano alle disposizioni di cui all'art. 5, terzo comma, della legge regionale 20 marzo 1980, n. 31 « Diritto allo studio - norme di attuazione ».

2. I finanziamenti di cui alla lettera *c*) del presente articolo sono assegnati con priorità agli enti locali territoriali.

3. Gli enti e le istituzioni gestori di scuole materne possono ottenere i finanziamenti di cui alla precedente lettera *c*), ove assumano l'onere per la copertura della spesa eccedente i finanziamenti stessi e si impegnino, con atto pubblico registrato, a mantenere la destinazione degli edifici ad uso scolastico per un periodo non inferiore a 25 anni alla data di trascrizione dell'atto di acquisto.

4. Il piano triennale è predisposto dalla giunta regionale sulla base delle indicazioni delle opere prioritarie presentate dagli organismi comprensoriali e sentiti i consigli scolastici provinciali.

5. Per individuare gli interventi prioritari gli organismi comprensoriali valutano le richieste presentate dagli enti obbligati e dalle istituzioni interessate sulla base degli indirizzi di intervento formulati dalla giunta regionale e provvedono alla consultazione dei consigli scolastici distrettuali.

Art. 3.

Piani annuali di intervento ordinario

1. Entro il mese di marzo di ciascun anno il consiglio regionale approva il piano di intervento ordinario comprendente finanziamenti in conto capitale non inclusi nel piano triennale di cui all'articolo precedente e riguardanti:

a) l'esecuzione di opere di edilizia scolastica che non possono essere differite per esigenze di igiene e sicurezza, secondo quanto disposto dall'art. 8 della legge 5 agosto 1975, n. 412 e dall'art. 26 della legge 28 luglio 1967, n. 641;

b) i finanziamenti, per ambiti comprensoriali, destinati agli interventi di adattamento e riadattamento di edifici scolastici destinati alle scuole materne statali o gestite da enti e istituzioni nonchè alla scuola dell'obbligo, secondo quanto previsto dal titolo secondo della legge regionale 12 luglio 1974, n. 40;

c) la promozione, sperimentazione e realizzazione d'impianti per il contenimento dei consumi energetici ed il ricorso a fonti di calore alternative;

d) la sperimentazione e le innovazioni progettuali della edilizia scolastica, in attuazione del programma operativo previsto dall'art. 17 della legge regionale 16 agosto 1977, n. 37.

2. Per gli interventi di cui alla precedente lettera *a*) è riservata una quota non inferiore al 15% della somma complessiva disponibile.

3. La giunta regionale provvede alle relative assegnazioni sulla base delle richieste motivate degli enti interessati previo accertamento dei presupposti di necessità ed urgenza da parte dei servizi provinciali del genio civile.

4. La quota per opere urgenti, non impegnata nel corso dell'esercizio può essere devoluta, con deliberazione della giunta regionale, al termine dell'esercizio stesso, per altri interventi previsti dal presente articolo.

5. Per gli interevnti di cui alla precedente lettera *b*) la giunta regionale si avvarrà delle indicazioni vincolanti degli organismi comprensoriali, con le procedure indicate per il piano triennale di sviluppo.

Art. 4.

Procedure di attuazione

1. Alla realizzazione delle opere di cui all'art. 2 della presente legge e alla erogazione dei relativi finanziamenti si applicano le norme di cui alla legge regionale 18 agosto 1977, n. 37.

2. Le norme di cui agli articoli 5 e 10 della predetta legge regionale riguardanti rispettivamente l'approvazione dei progetti e il ricorso ai progetti tipo, si applicano anche alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica decise dagli enti obbligati e finanziate con proprie risorse, con abrogazione di ogni altra norma ad esse contrastante.

3. Il limite di 800 milioni di cui all'art. 5 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 37, è levato a un miliardo e mezzo di lire.

4. I progetti approvati direttamente dagli enti interessati, di importo superiore a tale valore sono soggetti al parere della commissione tecnico-amministrativa regionale, ai sensi della legge regionale 22 novembre 1979, n. 58.

5. Per gli interventi di cui all'art. 3, lettere *a*), *b*) e *c*) della presente legge si applicano le norme contenute negli articoli 14, 15 e 17 della legge regionale 12 luglio 1974, n. 40.

Art. 5.

Norme transitorie

1. Il primo piano triennale, di cui al precedente art. 2, è approvato dalla giunta regionale, previo parere favorevole della competente commissione consiliare, sulla base dei fabbisogni emergenti dalle richieste già inoltrate alla Regione e relative ai piani triennali della legge 5 agosto 1975, n. 412 e ad altri finanziamenti regionali o statali precedenti.

2. Per quanto riguarda gli interventi di sviluppo di cui al precedente art. 2, lettera *a*), il piano prenderà in considerazione il completamento di edifici che non abbiano avuto finanziamenti adeguati alla copertura dei costi o quelli per i quali siano sopravvenuti oneri in misura superiore alle risorse disponibili.

3. Per il finanziamento di nuovi interventi di piano terrà esclusivamente conto delle opere di particolare ed accertata necessità per le quali non sia stato concesso alcun finanziamento ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412.

4. Per quanto riguarda le scuole materne gestite da enti e istituzioni il piano prenderà prioritariamente in considerazione le richieste già incluse dai competenti organi ministeriali nel secondo piano triennale della legge n. 412 e quelle comprese nelle graduatorie già formulate dai provveditorati agli studi.

5. Per la realizzazione di nuove opere per la scuola materna e dell'obbligo, comprese nel piano di cui al presente articolo, le amministrazioni competenti possono avvalersi del repertorio dei progetti-tipo di edifici scolastici di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 37.

6. E' altresì approvato dalla giunta regionale, previo parere favorevole della competente commissione consiliare, il piano di intervento ordinario per l'anno 1980 di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Finanziamento del piano triennale di sviluppo

1. Per gli interventi previsti dal precedente art. 2 è autorizzata per il biennio 1980-81 la spesa complessiva di lire 20.000 milioni, di cui 10.000 milioni per l'anno 1980.

2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi futuri, nei limiti dell'intera somma di cui al primo comma, sempre che il loro inizio sia previsto entro il termine dell'esercizio in cui è assunta l'obbligazione, fermo restando che i pagamenti dovranno essere contenuti nei limiti delle previsioni di cassa iscritte in ciascun bilancio annuale.

3. Alla determinazione della spesa relativa agli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi, ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

4. L'onere complessivo relativo agli interventi di cui al precedente primo comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1980-82, parte II « Spese per i programmi di sviluppo » progetto 2.5.2.1 « Nuova edilizia scolastica », tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

5. Al finanziamento di lire 10.000 milioni per il 1980 si provvede mediante impiego, per pari quota, del fondo globale per il finanziamento delle opere di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziati con mutuo, iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di prevision: delle spese del bilancio per l'esecizio finanziario 1980.

6. In conseguenza delle determinazioni di cui ai comma precedenti, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, nella parte II, ambito 2, settore 5, obiettivo 2, progetto 1 « Nuova edilizia scolastica » è istituito il cap. 2.2.5.2.1.1117 « Spese per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione o l'acquisto di edifici destinati a scuole di ogni ordine e grado » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 10.000 milioni.

Art. 7.

Finanziamento dei piani annuali di intervento ordinario

1. Per gli interventi previsti dal precedente art. 3 è autorizzata per l'anno 1980 la spesa complessiva di lire 4.000 milioni.

2. Alla determinazione della spesa relativa agli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

3. Al finanziamento di lire 4.000 milioni per il 1980 si provvede:

per lire 2.000 milioni mediante la dotazione finanziaria del cap. 1.2.5.2.2.428 « Contributi in capitale per il finanziamento di opere di adattamento e riattamento dell'edilizia scolastica minore »;

per lire 2.000 milioni mediante impiego di pari quota del fondo globale per oneri relativi a spese di investimento per adempimenti di funzioni normali iscritto al cap. 1.2.5.2.2.734 dello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

4. In conseguenza delle determinazioni di cui al comma precedente, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, nella parte I, ambito 2, settore 5, obiettivo 2, progetto 2 « Risanamento e riadattamento edifici scolastici », la dizione del cap. 1.2.5.2.2.428 è sostituita con la seguente: « Spese per opere di adattamento e riadattamento di edifici scolastici, per interventi urgenti per innovazione progettuale » e la relativa dotazione finanziaria di competenza e di cassa e incrementata dell'importo di lire 2.000 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 6 giugno 1980

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 17 aprile 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 29 maggio 1980, prot. 21802/6864).

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. 71.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 « Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica ».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 24 dell'11 giugno 1980)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 11 della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33, è sostituito dal seguente:

« Le spese sostenute dalle province per gli interventi ad esse delegate dal precedente art. 10, sono a carico della Regione; le assegnazioni spettanti alle singole province sono determinate sulla scorta di specifici programmi da esse elaborati corredati da preventivi di spesa, articolati in costi direttamente imputabili agli interventi di cui al precedente art. 9 ed in costi generali indivisibili.

Le amministrazioni provinciali debbono comunque presentare, entro il 31 ottobre di ciascun anno:

a) una relazione che illustri le finalità e le caratteristiche degli interventi previsti nell'anno successivo, con specifico riferimento ai luoghi, tempi e modalità di attuazione;

b) un dettagliato preventivo delle spese da sostenersi nell'anno successivo, articolato per singoli interventi, prevedendo le spese generali indivisibili in modo virtuale in relazione agli atti contabili degli enti stessi.

Una quota del 5% della spesa autorizzata per i singoli esercizi è riservata dalla Regione alla copertura di spese eccezionali impreviste e per la parte non utilizzata nell'anno è posta in detrazione della quota relativa all'anno successivo.

Con delibera della giunta regionale sono ripartiti i fondi annualmente disponibili tra le province, cui sono erogate le somme di competenza con decreto del presidente della giunta regionale.

I presidenti delle giunte provinciali curano annualmente la contabilizzazione *dei fondi impiegati, giustificando le spese* generali indivisibili in modo virtuale in relazione agli atti contabili degli enti stessi ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 16 della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33, è sostituito dal seguente:

« Sono ammesse le medesime operazioni nel caso di opere edificatorie, di urbanizzazione o di attività estrattive di cava debitamente autorizzate.

Nel provvedimento di concessione o di autorizzazione sarà indicato, ove necessario, il luogo di recapito della cotica erbosa e dello strato superficiale di terreno da asportare. I relativi oneri sono a carico del titolare del provvedimento ».

Art. 3.

L'art. 17 della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33, è sostituito dal seguente:

« La vegetazione spontanea prodottasi nei corpi d'acqua e sui terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni, non può essere danneggiata o distrutta, salvo quanto previsto dal precedente art. 9.

Sono ammessi gli interventi nelle pertinenze idrauliche regolate dal regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338.

Sugli stessi terreni sono peraltro ammessi interventi di modifica della vegetazione volti alla migliore difesa ambientale, ivi compreso l'impianto di pioppeti artificiali o di altre colture arboree a rapido accrescimento, previa autorizzazione del presidente della giunta regionale o, per sua delega, dell'assessore competente, su parere dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

L'eliminazione della vegetazione arborea o arbustiva mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide è vietata lungo le rive dei corpi d'acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei, le scarpate ed i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari e sui terreni sottostanti le linee elettriche ».

Art. 4.

L'art. 28 della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33, è sostituito dal seguente:

« Per la violazione dei divieti previsti all'art. 5, si applica la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 20.000.000. L'irrogazione della sanzione spetta al sindaco del comune competente per territorio.

Per la violazione dei divieti previsti all'art. 7, si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 5.000.000, fermo restando l'obbligo della remissione in pristino stato. La irrogazione della sanzione spetta al sindaco del comune competente per territorio nei casi previsti dal primo comma dell'art. 7 ed al presidente dell'amministrazione provinciale competente per territorio nei casi previsti dal terzo comma di detto articolo.

Per la violazione dei divieti previsti agli articoli 12, 14, 15 e 17 nonchè dei divieti previsti agli articoli 16, 21 e 23, primo comma, o posti con i provvedimenti di cui all'art. 22, terzo comma, e 23 secondo comma, ovvero per il mancato rispetto delle limitazioni di quantità di cui all'art. 19, si applica la sanzione amministrativa da L. 80.000 a L. 800.000. L'irrogazione della sanzione spetta al presidente dell'amministrazione provinciale territorialmente competente, salvo che le violazioni siano commesse nelle zone di parco, nel qual caso la irrogazione spetta al presidente del consorzio del parco.

I proventi delle sanzioni di cui ai commi precedenti sono devoluti agli enti i cui organismi sono rispettivamente competenti per l'irrogazione delle stesse.

Gli esemplari di fauna minore protetta o di flora spontanea protetta da chiunque detenuti in quantità superiori a quelle consentite ovvero comunque raccolti o detenuti in contrasto con i divieti e le prescrizioni della presente legge sono soggetti alla confisca amministrativa.

Per le violazioni accertate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, continueranno a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 28 della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 ».

Art. 5.

Le spese poste a carico della Regione dell'art. 11 della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33, modificato ai sensi del precedente art. 1, fanno carico per l'anno 1980 al cap. 1.4.4.3.3.706 « Spese per la realizzazione da parte delle amministrazioni provincia-

li dei programmi per la tutela degli ambienti lacustri e fluviali da compromissioni derivanti da interventi antropici ovvero conseguenti ad eventi naturali » iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

Alla determinazione degli oneri relativi alle spese di cui al comma precedente, nonchè alle spese afferenti la realizzazione delle opere necessarie alla conservazione e ripristino delle zone di biotopo e geotopo sottoposte a tutela di cui all'art. 6 della sopracitata legge regionale 27 luglio 1977, n. 33, si provvede annualmente con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 6 giugno 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 17 *aprile* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 29 *maggio* 1980, *prot.* 22802/6863).

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. **72**.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1979, n. 29, concernente « Norme per la realizzazione di un sistema di informazioni territoriali e della cartografia regionale ».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *dell'*11 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1979, n. 29, « Norme per la realizzazione di un sistema di informazioni territoriali e della cartografia regionale » è sostituito dal seguente:

« 1. — Il sistema di informazioni territoriali di cui al precedente art. 1 viene realizzato dalla Regione, anche in collaborazione con gli enti locali interessati, per quanto riguarda:

a) la formazione, conservazione ed aggiornamento della carta tecnica in scala 1/10.000;

b) la formazione, conservazione ed aggiornamento di un insieme organico di carte tematiche;

c) la predisposizione di un sistema informatico finalizzato alla elaborazione, gestione e aggiornamento delle informazioni riguardanti il territorio della Regione.

2. — Le forme di collaborazione con le amministrazioni locali sono determinate mediante la stipulazione di apposite convenzioni ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 6 giugno 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 17 *aprile* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 29 *maggio* 1980, *prot.* 22802/6862).

(7442)

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. **73**.

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1980 ed al bilancio pluriennale 1980-82. (Secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *dell'*11 *giugno* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. **74**.

Modifica alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *dell'*11 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 « Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità regionale » sono apportate le modifiche di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Il quarto comma dell'art, 32 è abrogato.

Art. 3.

All'art. 49 modificato dalla legge regionale 31 marzo 1978, n. 35, sono aggiunti, dopo il secondo comma, i seguenti nuovi commi:

Comma 2°-*bis* « Sono altresì disposte, nelle forme di cui al comma precedente, le variazioni all'entrata e alla spesa occorrenti per dare esecuzione a leggi approvate dal consiglio regionale prima dell'approvazione del bilancio, ma entrate in vigore successivamente a tale approvazione e, che abbiano proceduto a quantificare la spesa autorizzata a carico dell'esercizio il cui bilancio si riferisce ».

Comma 2°-*ter* « Qualora le nuove spese disposte dalle leggi regionali di cui al comma precedente, non risultino finanziate con corrispondenti maggiori entrate, le relative variazioni di bilancio sono consentite solo se la copertura finanziaria sia stata espressamente evidenziata negli elenchi delle spese da finanziare a carico dei fondi globali iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio, e ad esso allegati ai sensi del precedente art. 42, terzo comma ».

Art. 4.

Al secondo comma dell'art. 50 le parole « 31 gennaio » sono sostituite dalle parole « 31 marzo ».

Art. 5.

Al primo comma dell'art. 68 sono aggiunte le seguenti lettere:

« *d*) commutazione, a richiesta del creditore, in assegno circolare o altro titolo equivalente non trasferibile da emettersi a favore del richiedente e da spedire allo stesso con raccomandata con avviso di ricevimento con spese a suo carico. La dichiarazione di commutazione apposta dal tesoriere sul titolo di spesa, cui va allegato l'avviso di ricevimento, sostituisce la quietanza liberatoria;

« *e*) commutazione, a richiesta del creditore, in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato con tassa e spese a carico del richiedente. La dichiarazione della commutazione apposta a cura del tesoriere, sul titolo di spesa, cui va allegata la ricevuta del versamento, sostituisce la quietanza liberatoria ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'art. 70 è sostituito dal seguente: « Tuttavia non possono essere iscritte nel conto dei residui le quote di annualità non impegnate entro il termine dell'esercizio. Resta fermo l'obbligo di iscrivere nel bilancio di competenza dell'anno finanziario successivo l'originario importo del limite d'impegno

autorizzato. Con gli atti di assunzione dei nuovi impegni vengono determinate, ferma restando la durata prevista dalla legge di autorizzazione dell'intervento, le nuove decorrenze degli impegni medesimi ».

Art. 7.

Al primo comma dell'art. 72 le parole « 31 gennaio » sono sostituite dalle parole « 31 marzo ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 6 giugno 1980

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 aprile 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 29 maggio 1980 prot. 22702/6890).

(7443)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1980, n. **11.**

Norme sul fondo di previdenza dei consiglieri regionali della Calabria.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale *della Regione n. 20 del 28 maggio 1980*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Fondo di previdenza

Il fondo di previdenza dei consiglieri della regione Calabria è regolato dalle disposizioni della presente legge.

Esso ha natura mutualistica interna e non costituisce assicurazione previdenziale. Gli assegni vitalizi erogati sono cumulabili con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla riversibilità.

Art. 2.
Finalità del fondo

Il fondo eroga assegni vitalizi mensili diretti in favore dei consiglieri cessati dal mandato.

L'assegno di cui al comma precedente, fatta eccezione per i casi previsti al terzo comma dell'art. 11 e dall'art. 13 della presente legge, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il consigliere compie il sessantesimo anno di età e il quinquennio di contribuzione.

Il fondo eroga altresì, assegni vitalizi indiretti in favore degli aventi causa, indicati nel successivo art. 16, da consiglieri deceduti durante l'esercizio del mandato o dopo la cessazione dello stesso.

L'assegno indiretto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso del consigliere sempre che risulti, a tale data, completato il quinquennio di contribuzioni o che ricorra l'ipotesi di cui al successivo art. 18. Nel caso, invece, previsto al secondo comma dell'art. 8 della presente legge, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui è completato il versamento dei contributi volontari.

Art. 3.
Organi

Sono organi del fondo:

1) il presidente del consiglio regionale, che rappresenta il fondo e ne presiede il comitato;

2) il comitato amministrativo, costituito dai componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale e da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare designato dal gruppo stesso. Esso esercita tutti i poteri deliberativi per la gestione del fondo;

3) il collegio dei revisori formato da tre membri eletti dal consiglio regionale tra i consiglieri non facenti parte del comitato amministrativo del fondo.

Art. 4.
Finanziamento

Il fondo è alimentato:

a) da contributi obbligatori dei consiglieri in carica;

b) dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato e dei loro aventi causa;

c) dalle rendite di origine patrimoniale e da quelle maturate sui fondi accantonati;

d) dalle somme trattenute o non corrisposte previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 settembre 1978, n. 15, per come prescritto dall'art. 4 della stessa legge;

e) da eventuali donazioni, elargizioni e contributi.

Art. 5.
Bilancio e conto consuntivo

Il comitato amministrativo del fondo approva entro il mese di dicembre di ogni anno il bilancio preventivo.

Il conto consuntivo, cui deve allegarsi il riepilogo della situazione patrimoniale dell'anno solare precedente, è approvato dallo stesso comitato entro il 30 giugno di ogni anno.

Dell'approvazione di tali atti è data comunicazione ai consiglieri regionali in carica e a quelli che abbiano in corso rapporti contributivi.

Art. 6.
Accertamenti tecnici attuariali

Prima della scadenza naturale o anticipata di ogni legislatura il comitato amministrativo del fondo, dispone gli accertamenti tecnici attuariali occorrenti per prevedere l'andamento della gestione del quinquennio successivo.

Art. 7.
Contributi obbligatori

I contributi di cui alla lettera *a)* del precedente art. 4 sono dovuti dai consiglieri, quale che sia la loro posizione in ordine alle prestazioni previste dalla presente legge, nella misura del 20 per cento delle somme lorde loro corrisposte mensilmente per le indennità previste dal secondo comma, lettera *f)* dell'articolo 1 e dall'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6.

I contributi sono riscossi mediante ritenuta dall'ufficio di ragioneria del consiglio regionale.

Art. 8.
Contributi volontari dei consiglieri e dei loro aventi causa

E' ammesso da parte dei consiglieri, la cui elezione non sia stata definitivamente annullata a norma degli articoli 17, 18 e 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, o che non abbiano cessato dal mandato per dimissioni volontarie, il versamento volontario dei contributi per completare il quinquennio necessario per il conseguimento dell'assegno vitalizio minimo. Tale versamento è effettuato mensilmente.

La facoltà di cui al comma precedente compete anche agli aventi causa del consigliere deceduto.

Art. 9.
Procedure per l'ammissione alla contribuzione volontaria

La domanda di ammissione alla contribuzione volontaria deve essere presentata al presidente del comitato amministrativo del fondo entro centottanta giorni dalla cessazione del mandato.

In caso di surrogazione la domanda di ammissione alla contribuzione volontaria deve essere presentata entro centottanta giorni dalla convalida delle elezioni.

Sull'accoglimento della domanda decide, entro quindici giorni dalla presentazione della stessa, il comitato amministrativo del fondo.

La decorrenza della contribuzione è fissata al primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

La misura della contribuzione volontaria segue quella dei consiglieri in carica.

Art. 10.

Rinunzia alla contribuzione volontaria

Il consigliere cessato dal mandato prima di avere raggiunto il periodo minimo per il conseguimento dell'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi volontari necessari per il completamento del quinquennio di cui al successivo art. 11, ha diritto alla restituzione dei contributi versati a titolo di previdenza, senza attribuzione di interessi.

La stessa facoltà compete agli aventi causa del consigliere deceduto.

Art. 11.

Assegno vitalizio diretto - Requisiti e decorrenza

L'assegno vitalizio diretto spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto sessant'anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno un quinquennio con la decorrenza di cui al secondo comma del precedente art. 2.

A tal fine si considera per quinquennio il periodo comunque superiore a quattro anni e sei mesi, compreso tra la data in cui è effettuata da parte degli uffici elettorali competenti la prima proclamazione di eletti al consiglio regionale e la data della successiva consultazione elettorale.

Tale periodo, anche se inferiore a quattro anni e sei mesi, si considera ugualmente quinquennio nel caso di consiglieri subentrati ad altri proclamati illegalmente.

La corresponsione dell'assegno diretto può essere anticipato, su richiesta del consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al cinquantacinquesimo anno di età, ma in tal caso l'ammontare dell'assegno diretto è proporzionalmente ridotto del 5 per cento per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età.

La domanda per il conseguimento dell'assegno vitalizio deve essere presentata al presidente del comitato amministrativo del fondo.

Art. 12.

Misura dell'assegno vitalizio diretto

L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sulle indennità complessive mensili lorde (di cui all'art. 1, secondo comma, lettera *f*), e dell'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6) pagate ai consiglieri in carica nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio.

Anni di contribuzione	Percentuale sulle indennità mensili lorde
—	—
5	35
6	41
7	47
8	53
9	59
10	65
11	66
12	67
13	68
14	69
15	70

La percentuale del 70 per cento resta immutata anche se sono superati i quindici anni di contribuzione.

La frazione di anno inferiore ai sei mesi non viene computata, mentre quella superiore a sei mesi viene considerata anno intero.

Art. 13.

Assegno vitalizio diretto in caso di inabilità

Hanno diritto all'assegno vitalizio diretto, indipendentemente dall'età, i consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere inabili al lavoro in modo permanente e totale, purchè abbiano esercitato il mandato per almeno un quinquennio calcolato ai sensi del precedente art. 11 e abbiano integrato i versamenti con i contributi volontari di cui al precedente articolo 8. L'assegno è commisurato al numero effettivo di anni di contribuzione obbligatoria.

Qualora l'inabilità di cui al comma precedente sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno vitalizio spetta indipendentemente dalla durata del mandato stesso ed è commisurato al numero di anni di contribuzione effettiva, se questi siano superiori al quinquennio di cui al precedente art. 11; qualora l'inabilità si verifichi durante il primo quinquennio di contribuzione, l'assegno è corrisposto nella misura minima prevista dal precedente art. 12.

In caso di inabilità permanente parziale il comitato amministrativo delibera sulla spettanza e sulla misura dell'assegno, tenendo conto delle risultanze dell'accertamento medico di cui al successivo art. 14.

Art. 14.

Accertamento dell'inabilità permanente

L'accertamento dell'inabilità, anche in relazione alla sua misura, è compiuto da un collegio medico composto da tre membri di cui due nominati dal presidente del comitato amministrativo del fondo e uno dall'interessato.

Sulla spettanza dell'assegno delibera ed in via definitiva, il comitato amministrativo del fondo che, in caso di necessità, può disporre accertamenti suppletivi anche dopo la concessione dell'assegno vitalizio e stabilirne eventualmente la revoca.

Qualora la delibera di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno vitalizio spetta a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'inabilità al lavoro totale o parziale.

Art. 15.

Sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio diretto

Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio diretto, di cui eventualmente già goda, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato; alla cessazione di quest'ultimo l'assegno diretto sarà nuovamente erogato, tenuto conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

L'erogazione è sospesa altresì qualora il titolare dell'assegno vitalizio diretto venga eletto al parlamento nazionale o ad altro consiglio regionale; la corresponsione dell'assegno è ripristinata con la cessazione dell'esercizio del mandato parlamentare o presso altro consiglio regionale.

Art. 16.

Beneficiari dell'assegno vitalizio indiretto

Le persone a favore delle quali viene erogato l'assegno vitalizo indiretto di cui al secondo comma del precedente art. 2 in caso di decesso del consigliere sono:

a) il coniuge in concorso, ove esistano, con i figli legittimi o naturali o, in mancanza di questi, con gli affiliati;

b) i figli legittimi, o naturali in mancanza del coniuge;

c) gli affiliati, in mancanza di figli legittimi o naturali;

d) gli ascendenti di primo grado legittimi o naturali e, in mancanza di questi gli adottanti o gli affilianti, qualora non esistano altri aventi diritto, secondo le disposizioni che precedono.

L'assegno vitalizio indiretto spetta al coniuge, purchè non divorziato o non separato giudizialmente con sentenza con la quale la separazione gli sia addebitata ai sensi dell'art. 151 del codice civile e salva in ogni caso diversa disposizione dell'autorità giudiziaria, finchè nello stato vedovile.

Per figli legittimi o naturali si intendono quelli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti e dichiarati giudizialmente, anche se concepiti al tempo del decesso del dante causa a termini dell'art. 462 del codice civile, nonchè adottati, qualora siano:

1) minori, fino al conseguimento della maggiore età salva ulteriore prosecuzione verificandosi le condizioni di cui al successivo punto 2);

2) se maggiorenni, fino al conseguimento del corso legale di laurea e di abilitazione professionale e comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età;

3) inabili in modo permanente al lavoro, già conviventi a carico del proprio dante causa e in condizioni di bisogno, accertate dal comitato amministrativo del fondo.

Al padre, o in mancanza, alla madre, l'assegno vitalizio indiretto spetta qualora siano di età superiore ai sessanta anni o inabili a proficuo lavoro che versano in condizioni di bisogno.

In caso di decesso di alcuni dei beneficiari dell'assegno vitalizio indiretto quest'ultimo è attribuito agli eventuali ulteriori aventi diritto, anteriormente esclusi in base all'ordine di priorità stabilito dal presente articolo; in tal caso le condizioni per fruire dell'assegno debbono sussistere anche al momento del decesso del precedente titolare.

Art. 17.

Condizioni per il conseguimento dell'assegno vitalizio indiretto

Le condizioni soggettive per l'erogazione dell'assegno vitalizio indiretto devono sussistere al momento del decesso e perdurare. Qualora vengono a cessare, l'assegno stesso viene revocato con provvedimento del comitato amministrativo del fondo

Ove dovessero modificarsi i presupposti per il godimento e la misura dell'assegno, il comitato amministrativo adotta i provvedimenti conseguenti.

Il comitato chiede annualmente ai titolari dell'assegno indiretto di documentare il perdurare delle condizioni suddette.

I figli o gli affiliati maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente sono tenuti, a richiesta del comitato, a sottoporsi a controllo da parte del collegio medico di cui al precedente art. 14.

Art. 18.

Assegno indiretto in caso di decesso per cause dipendenti dall'esercizio del mandato

L'assegno indiretto spetta agli aventi causa di cui al precedente art. 16 anche se il consigliere deceduto non abbia versato i contributi per almeno un quinquennio, se il decesso avviene per cause dipendenti dall'esercizio del mandato accertato e dal comitato amministrativo del fondo, sentito ove occorra il collegio medico di cui al precedente art. 14.

Art. 19.

Ammontare dell'assegno vitalizio indiretto

L'ammontare dell'assegno vitalizio indiretto è erogato nelle seguenti misure percentuali dell'assegno diretto liquidato o spettante al consigliere deceduto e calcolato in base a quanto stabilito al primo comma del precedente art. 12:

a) al coniuge superstite, la mancanza di altri beneficiari, 60 per cento;

b) al coniuge in concorso con figli aventi diritto, 60 per cento elevato del 15 per cento per ogni figlio, fino ad un massimo del 100 per cento; qualora concorrano con il coniuge figli aventi diritto non conviventi a carico del coniuge superstite, la quota aggiuntiva a questi spettanti, nella misura del 15 per cento o della minore percentuale che per ciascuno di essi concorre a formare l'ammontare complessivo dell'assegno, è corrisposta direttamente a ciascuno di essi o a chi ne esercita la patria potestà o ne ha la rappresentanza legale;

c) al figlio unico superstite, in mancanza di altri beneficiari, 60 per cento; qualora i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15 per cento per ogni unità, fino ad un massimo del 100 per cento ed è ripartito in quote uguali tra gli aventi diritto;

d) al padre o alla madre, 50 per cento.

Le disposizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo si applicano agli affiliati qualora essi abbiano diritto agli assegni in mancanza di figli legittimi o naturali.

L'assegno indiretto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del consigliere, fermo quanto disposto dal codice civile circa la decorrenza degli effetti dei provvedimenti relativi alla filiazione diversa da quella legittima.

Art. 20.

Procedure per ottenere l'assegno indiretto

La domanda intesa ad ottenere l'assegno indiretto deve essere presentata al presidente del comitato amministrativo del fondo entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa o dal completamento della contribuzione volontaria prevista dall'art. 8 della presente legge.

Qualora l'avente diritto sia il coniuge, la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di morte del consigliere;

b) certificato di matrimonio;

c) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione con addebito ai sensi dell'art. 151 del codice civile;

d) stato di famiglia.

Qualora il coniuge manchi, o non abbia diritto all'assegno, o non sia convivente con i figli ed affiliati aventi diritto, la domanda è presentata da costoro, se maggiorenni, o da chi ne ha la tutela se minorenni, con la seguente documentazione:

1) certificato di morte del consigliere;

2) certificati idonei a provare l'inesistenza del diritto del coniuge del consigliere;

3) certificato di nascita degli aventi diritto;

4) stato di famiglia;

5) atto notorio da cui risulti che i figli maggiorenni convivano a carico del dante causa.

Nei casi previsti dal precedente art. 16, lettera *d*), la domanda presentata dagli interessati deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di morte del consigliere;

b) certificato di nascita dell'avente diritto;

c) atto notorio da cui risulti l'eventuale inabilità a proficuo lavoro.

Per i figli maggiorenni di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 16 la concessione dell'assegno è condizionata dall'accertamento dell'inabilità al lavoro in modo permanente ai sensi del precedente art. 14.

Art. 21.

Erogazione di una mensilità dell'indennità consiliare

Qualora il consigliere muoia durante l'esercizio del proprio mandato, ai suoi aventi causa indicati al precedente art. 16 è erogato in solido una mensilità dell'indennità consiliare.

Art. 22.

Prescrizioni

I ratei di assegni diretti o indiretti previsti dalla presente legge e non riscossi si prescrivono in due anni dalla data di emissione dei relativi mandati di pagamento.

Sui casi di mancata riscossione per cause di forza maggiore delibera con provvedimento definitivo il comitato amministrativo del fondo.

Art. 23.

Sequestro, pignoramento, cessione delle prestazioni del fondo

Per il sequestro, il pignoramento e la cessione delle somme dovute dal fondo si applicano le corrispondenti norme in materia di stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Art. 24.

Efficacia delle norme

Le norme contenute nella presente legge hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua entrata in vigore. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme contenute nella parte prima della legge regionale 15 dicembre 1972, n. 8, e loro successive modifiche ed integrazioni.

La presente legge si applica anche ai consiglieri regionali comunque cessati dalla carica prima della sua entrata in vigore.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 24 maggio 1980

FERRARA

(7476)

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1980, n. **12**.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Bianco e di Ferruzzano.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 28 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, la circoscrizione territoriale dei comuni di Bianco e di Ferruzzano è modificata secondo la determinazione dei nuovi confini quali risultano dalla relazione descrittiva annessa alla presente legge.

Art. 2.

Il presidente della giunta regionale, su conforme parere della giunta stessa, provvederà con proprio decreto al regolamento dei rapporti finanziari e patrimoniali tra i comuni di Bianco e di Ferruzzano entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Relazione descrittiva

Il nuovo confine che delimita i territori dei comuni di Bianco e Ferruzzano, relativamente alle zone permutate, viene ad avere il seguente andamento: a partire dal punto di incrocio delle linee di confine territoriale dei comuni di Bianco, Ferruzzano e Caraffa del Bianco e precisamente a circa 250 metri ad ovest del trigonometrico « Filippello », la linea di confine devia verso sud per circa 300 metri fino ad incontrare la strada comunale « Coste d'Abate », segue la medesima strada, sempre verso sud, per 230 metri, e poi orientandosi verso ovest, segue un valloncello per 150 metri, ritorna verso sud, e tagliando il vallone « Canalello », continua in direzione sud per circa 800 metri fino ad incontrare la strada comunale « Costa della Corte », che percorre in direzione ovest per poi, con raccordo curvilineo, il cui vertice dista circa metri 200 dall'incrocio delle strade comunali « Costa della Corte e Pisarà », collegarsi al vallone « Caridina », segue lo stesso fino alla confluenza col vallone « Canarello », percorre quindi il vallone « dell'Uliveto » fino alla confluenza col vallone « Caccialupi », e seguendo quest'ultimo arriva al mare.

In sostanza, cioè, viene attribuito al comune di Bianco l'intero foglio di mappa n. 14 già facente parte del territorio del comune di Ferruzzano, e viene attribuito al comune di Ferruzzano l'intero foglio di mappa n. 39, facente parte del comune di Bianco.

Per cui i nuovi confini restano determinati sul terreno, trattandosi di delimitazioni ben precise risultanti dai rispettivi fogli di mappa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, addì 24 maggio 1980

FERRARA

(7477)

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1980, n. 13.

Applicazione della legge n. 33 del 29 febbraio 1980 relativa all'occupazione giovanile.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 28 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I giovani assunti presso enti pubblici operanti nell'ambito della Regione (aziende, istituzioni regionali, enti locali) a mezzo di contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei progetti socialmente utili predisposti dalla regione Calabria e che tali contratti hanno portato a termine, sono ammessi, a domanda, a sostenere entro 30 giorni precedenti la scadenza dei rispettivi progetti specifici, l'esame di idoneità indetto dalla Regione, in attuazione dell'art. 26-*septies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, ai fini dell'iscrizione in speciali graduatorie uniche regionali per l'ammissione nei ruoli di enti pubblici operanti nella Regione anche diversi da quelli presso i quali hanno prestato attività.

Art. 2.

L'esame di idoneità di cui all'articolo precedente si effettua a livello regionale e distintamente per ciascun progetto specifico.

Ogni giovane, purchè in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per l'accesso mediante concorso a posti di ruolo presso le pubbliche amministrazioni, è ammesso, a domanda, a sostenere esclusivamente l'esame relativo alla qualifica iniziale di ciascun livello funzionale cui è equiparata la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.

L'esame consiste in una prova scritta o pratica su materia attinente al progetto specifico, integrata da un colloquio. Per coloro che abbiano superato entrambe le suddette prove di esame, si procede alla valutazione dei titoli professionali e di servizio acquisiti durante l'esecuzione del progetto.

Le commissioni esaminatrici, tenuto conto del risultato delle prove, che deve essere comunque positivo, e della valutazione dei titoli, assegnano a ciascun giovane il punteggio complessivo in base al quale sarà determinato l'ordine di precedenza, di cui al successivo art. 6, quinto comma.

Art. 3.

Sono altresì ammessi, a domanda a sostenere l'esame di idoneità per l'iscrizione ad una delle graduatorie regionali di cui alla presente legge gli impiegati di ruolo in servizio presso gli enti pubblici operanti nella Regione, con qualifica corrispondente ad un livello retributivo-funzionale immediatamente inferiore a quello corrispondente alla qualifica per la quale è indetto l'esame, semprechè siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione all'esame stesso.

Art. 4.

Gli aspiranti agli esami di idoneità devono produrre domanda alla giunta regionale, assessorato al lavoro, tra il sessantesimo e il trentesimo giorno prima della scadenza del progetto specifico per il quale sono stati assunti.

La domanda deve essere redatta in carta legale e trasmessa per raccomandata con avviso di ricevimento; la data di spedizione e comprovata dal timbro postale.

Nella domanda gli aspiranti, oltre ad indicare e documentare con certificazione allegata le generalità complete, la data e il luogo di nascita, il comune di residenza, ed i titoli professionali e di studio posseduti, devono dichiarare, sotto la loro responsabilità:

a) il progetto di formazione e lavoro, di cui alla legge n. 285/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, eseguito e la relativa qualifica di assunzione; oppure nel caso di impiegati di cui all'art. 3, il ruolo e l'amministrazione di appartenenza;

b) l'ente presso cui hanno prestato servizio ai sensi dell'articolo 26 della citata legge n. 285/77 o con il quale l'ente gestore ha stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 27 della stessa legge;

c) la data d'inizio del servizio per le attività di cui ai succitati articoli 26 e 27 della legge n. 285/77 o d'immissione nel ruolo, per gli impiegati di cui al precedente art. 3;

d) la durata del servizio.

Il possesso dei suddetti requisiti è accertato dal competente ufficio regionale dell'assessorato al lavoro e dallo stesso confermato con apposite certificazioni alle commissioni esaminatrici prima dell'inizio delle prove di esame.

Art. 5.

La giunta regionale con propria deliberazione, indice, entro il termine di giorni venti dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esami di idoneità di cui al precedente art. 2.

Con la stessa delibera:

fissa le sedi degli esami, distinti per progetti, e le date delle relative prove;

indica le modalità per l'espletamento degli esami, tenendo conto, possibilmente di quanto previsto per i giovani assunti nelle amministrazioni dello Stato, il termine ultimo per la correzione degli elaborati ed il numero minimo di candidati da sottoporre giornalmente a colloquio;

nomina le commissioni esaminatrici per ogni singolo progetto, avendo come riferimento gli ordinamenti concorsuali vigenti negli enti locali;

determina l'equiparazione tra le qualifiche iniziali di ciascun livello e le qualifiche professionali in base alle quali è avvenuta l'assunzione, tenendo conto, per quanto possibile, delle eventuali determinazioni assunte in materia dal Ministro della funzione pubblica;

stabilisce i criteri di valutazione dei titoli, in conformità con quanto previsto dalle norme statali vigenti.

Art. 6.

I giovani che hanno superato l'esame d'idoneità, ferme restando le qualifiche per cui hanno sostenuto l'esame, sono iscritti, in speciali graduatorie uniche regionali, così distinte:

graduatoria *A*), per i livelli cui si accede con il diploma di laurea;

graduatoria *B*), per i livelli cui si accede con il diploma di scuola media superiore;

graduatoria *C*), per i livelli cui si accede con il diploma di scuola media inferiore;

graduatoria *D*), per i livelli cui si accede con licenza elementare.

La redazione delle graduatorie è effettuata entro trenta giorni dalla ultimazione delle prove di esami dei vari progetti, sulla base dei risultati proclamati dalle varie commissioni esaminatrici, da una apposita commissione unica regionale, composta dall'assessore regionale al lavoro, o da un suo delegato, che la presiede; dall'assessore regionale agli enti locali, o da un suo delegato; dall'assessore regionale alla pubblica istruzione ed ai beni culturali, o da un suo delegato; da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

L'iscrizione nelle graduatorie avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data di approvazione del CIPE per l'inizio dei vari progetti specifici.

L'iscrizione in graduatoria degli impiegati di cui al precedente art. 3, che abbiano superato l'esame di idoneità, è effettuata in base alla data di approvazione CIPE del primo progetto specifico regionale, purchè risulti che, alla data di inizio di detto progetto, essi erano già in ruolo.

L'ordine di precedenza per gli iscritti nella graduatoria in base allo stesso progetto o a progetti specifici che abbiano avuto inizio nella stessa data, come previsto al precedente terzo comma, è determinato secondo il punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo giovane dalle commissioni esaminatrici, come previsto al precedente art. 2, ultimo comma.

In caso di parità di punteggio, l'ordine di precedenza è stabilito in base ai criteri indicati nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Il ricorso deve essere in carta legale ed indirizzato alla giunta regionale, la quale decide in via definitiva entro i successivi quindici giorni.

Le graduatorie, dopo il trentesimo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale, diventano definitive e sono depositate con le eventuali rettifiche successive ai ricorsi presso l'assessorato al lavoro della Regione.

Dopo ogni sessione di esami, le graduatorie sono integrate, pubblicate e soggette a revisione a seguito di ricorsi, nel rispetto delle procedure di cui ai due commi precedenti.

Art. 7.

I giovani iscritti nelle graduatorie regionali di cui alla presente legge continuano a svolgere la propria opera presso l'ente che li ha assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in attività confacenti con la qualificazione acquisita, attraverso il progetto di formazione e lavoro, sino all'immissione, secondo quanto previsto nel successivo art. 8, nei ruoli degli enti pubblici operanti nella Regione, anche diversi da quelli presso i quali hanno prestato attività.

Ai giovani di cui al comma precedente è attribuito fino all'immissione nei ruoli e fino a quando non sarà con legge stabilito diversamente, il trattamento giuridico dei dipendenti non di ruolo degli enti locali, nonchè il trattamento retributivo base minimo previsto con i dipendenti degli enti locali addetti alle stesse od analoghe qualifiche.

Gli impiegati di ruolo di cui all'art. 3 della presente legge iscritti nelle speciali graduatorie uniche regionali conservano a tutti gli effetti la posizione di ruolo posseduta fino alla data d'immissione nei nuovi livelli retributivo-funzionali, secondo le procedure previste nel successivo art. 8.

Art. 8.

Il 50 per cento dei posti disponibili nei livelli funzionali previsti dagli organici degli enti pubblici operanti nella Regione, di cui all'art. 1 della presente legge, è assegnato agli iscritti nelle graduatorie uniche regionali di cui all'art. 6 della presente legge, fino all'esaurimento delle stesse, integrate a seguito degli esami di idoneità relativi a tutti i progetti approvati con delibere CIPE in attuazione della legge n. 285/77.

Le amministrazioni interessate provvedono alla copertura dei posti, avanzandone richiesta alla giunta regionale con l'indicazione delle qualifiche e dei titoli di studio previsti dai rispettivi regolamenti organici.

La giunta regionale trasmette le richieste alla commissione unica regionale, di cui al secondo comma del precedente art. 6, la quale dopo avere individuato tra gli iscritti nelle graduatorie i giovani cui spetta di essere avviati per il livello e la fascia professionale richiesti, prende nota della residenza e/o sede di lavoro dove ciascun giovane svolge la propria attività e, sulla base di questo ultimo dato, a condizione che ciò non comporti la mancata assunzione di altri che precedono in graduatoria, segnala ai singoli enti che ne hanno fatto domanda i nominativi dei giovani che debbono essere assunti.

La mancata accettazione della nomina entro cinque giorni dalla data di ricezione e/o la non presentazione in servizio entro i trenta giorni successivi determinano la decadenza dell'interessato dalla graduatoria.

Per il personale di cui all'art. 3 la decadenza ha effetto solo nel caso che si verifichi una delle condizioni di cui al comma precedente per posto assegnato nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza.

Le amministrazioni pubbliche operanti nella Regione debbono:

dichiarare esplicitamente, negli atti riferentisi a concorsi per l'assunzione di personale, di avere osservato le norme di cui al presente articolo;

dare immediata comunicazione all'assessorato al lavoro della Regione di ogni assunzione effettuata ai sensi del presente articolo;

comunicare all'assessorato agli enti locali della Regione la disponibilità di posti nelle piante organiche.

Art. 9.

Le amministrazioni pubbliche che, ai sensi del precedente art. 8, abbiano assunto in ruolo giovani iscritti nelle graduatorie uniche regionali, qualora ne avvertano la necessità, possono richiedere agli stessi la frequenza di appositi corsi di formazione, come previsto all'art. 26-*quinquies*, terzo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 10.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i finanziamenti previsti dall'art. 26-*octies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e/o con altri eventuali finanziamenti da determinarsi con successivo provvedimento legislativo.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 24 maggio 1980

FERRARA

(7478)

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1980, n. **14.**
Istituzione dell'ufficio geologico regionale.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale *della Regione n. 23 del 28 maggio 1980)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito presso le amministrazioni provinciali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria il «Servizio geologico regionale».

Art. 2.
Finalità

Il servizio geologico regionale è un organo tecnico e scientifico consultivo al servizio della comunità e degli enti locali ed ha compiti di studio, programmatori e di controllo.

Assolve, inoltre, i seguenti compiti:

a) studia la struttura e l'evoluzione del territorio calabrese; analizza e documenta i fenomeni geologici connessi con gli interventi da operare; approfondisce le metodologie conoscitive e le nuove tecniche di intervento;

b) collabora con gli enti locali nella determinazione delle norme tecniche di carattere geologico alle quali debbono essere improntati gli interventi sul territorio;

c) cura la programmazione necessaria per la formulazione, nel quadro delle direttive nazionali e regionali, dei piani di controllo geologico provinciali con particolare riferimento ai problemi connessi con il rischio sismico e con gli eventi meteorologici eccezionali;

d) costituisce e cura un centro di documentazione di carattere geologico relativo al territorio calabrese ed al suo sottosuolo.

Per il conseguimento dei propri fini il servizio geologico regionale si avvale della consulenza del comitato geologico regionale, di cui al successivo art. 6.

Potrà disporre di propri laboratori di analisi e controlli

Art. 3.
Rapporti con gli organi delle amministrazioni provinciali

Il servizio geologico regionale:

fornisce consulenza per i problemi ambientali e di gestione del territorio;

assiste gli uffici della Regione e degli enti locali per la funzione normativa e di supporto tecnico nei campi di competenza e fornisce indicazioni tecniche per i piani di intervento in caso di calamità naturali per la localizzazione e l'esercizio di centrali per la produzione dell'energia in genere;

assiste gli uffici tecnici nella scelta delle aree di sviluppo agricolo mediante studi pedologici e idrologici;

svolge e promuove ricerche per la valorizzazione delle risorse geologiche;

costituisce una banca dei dati relativi al sottosuolo della Regione rilevati mediante sondaggi e prospezioni geosismiche e assicura collaborazione di carattere geologico nelle concessioni per la coltivazione di cave, torbiere, acque minerali e termali;

esprime ai comuni parere sotto il profilo geologico sugli strumenti urbanistici; assiste gli uffici interessati nel controllo, nella sorveglianza e nella valutazione delle fasi esecutive, degli studi, degli interventi conoscitivi e di controllo geologico nel campo della tutela ambientale;

assicura contributi e proposte della redazione dei programmi di interventi per la sistemazione dei fiumi e per la prevenzione delle frane e per la difesa del suolo.

Art. 4.

La giunta regionale può distaccare presso i propri uffici funzionari tecnici del servizio geologico regionale per costituire e gestire il centro di documentazione di cui al punto *d)* dell'articolo 2.

Art. 5.
Organico

L'organico del servizio geologico regionale è, per ciascuna provincia, il seguente:

un geologo dirigente;
tre geologi;
un disegnatore;
un geometra;
un perito agrario;
due collaboratori amministrativi;
un bibliotecario;
due dattilografi;
un commesso usciere;
un autista.

Art. 6.
Comitato geologico regionale

Il comitato geologico regionale è nominato con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anni.

Esso è così composto:

a) due professori universitari di geologia o di materia affine. Il professore di geologia svolge le funzioni di presidente;

b) due geologi che svolgono la loro attività professionale prevalentemente in Calabria, iscritti all'albo nazionale dei geologi da almeno sette anni;

c) un rappresentante designato dai seguenti Istituti:

Consiglio nazionale delle ricerche, istituto per la difesa e la protezione idrogeologica con sede nel comune di Rende (Cosenza);

Ministero dell'agricoltura e foreste, Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo con sede a Catanzaro;

Università degli studi della Calabria, dipartimento di scienze della terra con sede nel comune di Rende (Cosenza);

Università degli studi della Calabria, dipartimento difesa del suolo, cattedra di geologia applicata con sede nel comune di Rende.

Alle riunioni del comitato geologico regionale parteciperà inoltre il dirigente del servizio geologico regionale.

Il comitato geologico regionale si riunisce almeno ogni due mesi e trasmette le proprie deliberazioni e proposte ai dirigenti del servizio geologico regionale delle tre province.

Il comitato geologico regionale svolge le funzioni di coordinamento dei tre uffici provinciali e di comitato scientifico per le pubblicazioni del servizio geologico regionale.

Per l'esame di particolari problemi il presidente del comitato geologico potrà invitare a partecipare a singole sedute del comitato esperti non facenti parte del comitato.

Art. 7.
Finanziamento

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1980 in L. 100.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 70012202 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo (elenco n. 4)» dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980.

La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico del cap. 2111105 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980 con la denominazione «Spese per l'istituzione ed il funzionamento dell'ufficio geologico regionale» e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 100.000.000.

Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1981 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che lo accompagna.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 24 maggio 1980

FERRARA

(7479)

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 16 maggio 1980, n. **14.**

Modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 9 novembre 1974, n. 25, 9 dicembre 1976, n. 60 e 21 agosto 1975, n. 46, in materia di trasporti, nonché interventi straordinari a favore di linee funiviarie rimaste danneggiate da eventi terroristici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 17 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge provinciale 9 novembre 1974, n. 25, sono sostituiti dai seguenti:

« L'amministrazione provinciale e autorizzata a disporre:

a) la costruzione di pensiline protette a ricovero dei viaggiatori, previa libera disponibilità delle aree di sedime, necessarie per il servizio distributivo di trasporto a mezzo di autolinee in concessione o di automezzi destinati ai servizi di cui alla legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60;

b) gli interventi relativi all'esecuzione della segnaletica stradale verticale e orizzontale, delle piazzole di sosta, nonché delle opere di contenimento, protezione e regolazione dell'afflusso dei viaggiatori, necessari per lo svolgimento dei servizi di trasporto di cui alla precedente lettera *a*).

Per l'adozione delle relative varianti ai piani urbanistici comunali, in quanto necessario, l'amministrazione provinciale è autorizzata a valersi della facoltà disciplinata ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 17 dell'ordinamento urbanistico provinciale.

Alla progettazione, direzione dei lavori e al collaudo delle opere e degli impianti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente primo comma provvede l'ufficio provinciale ai trasporti, che può avvalersi, su conforme deliberazione della giunta provinciale, della prestazione di liberi professionisti.

I lavori e gli interventi di cui al precedente primo comma sono eseguiti in economia, sia in amministrazione diretta che per cottimi o in ambedue i modi, a mezzo di funzionario delegato, ai sensi delle vigenti norme di contabilità della provincia, sulla base di un programma da approvarsi con decreto dell'assessore provinciale ai trasporti.

Gli impianti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente primo comma sono acquisiti al patrimonio della provincia; per la loro manutenzione essi possono essere dati in consegna alle aziende concessionarie di autoservizi o ai comuni territorialmente interessati, previo loro consenso ».

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, le parole « L'assessore provinciale ai trasporti è autorizzato ad approvare i contratti di trasporto in assuntoria a favore degli utenti dei servizi di cui ai successivi titoli III e IV da stipularsi, secondo le modalità e le condizioni previste nella presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « L'ufficio provinciale ai trasporti, secondo le modalità, le procedure e le condizioni previste nella presente legge, è autorizzato a stipulare contratti di trasporto in assuntoria in favore degli utenti dei servizi di cui ai successivi titoli III e IV ».

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 9 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, le parole « l'assessore provinciale ai trasporti » sono sostituite dalle parole « l'ufficio provinciale trasporti ».

Art. 4.

All'art. 20 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, sono apportate le seguenti modifiche: il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le condizioni e le prescrizioni di agibilità vengono riferite esclusivamente al tipo di autoveicolo da utilizzarsi e sono stabilite da una commissione nominata dall'assessore provinciale ai trasporti, così composta:

1) da un ingegnere dell'ufficio provinciale trasporti, in qualità di presidente;

2) da un tecnico della direzione tecnica provinciale;

3) da un tecnico diplomato dell'ufficio provinciale trasporti in qualità di segretario ».

Il terzo, quarto e quinto comma, sono sostituiti dai seguenti:

« Per rendere agibile la strada all'uso dell'autoveicolo da utilizzarsi può essere disposta a carico dell'amministrazione provinciale l'esecuzione della segnaletica orizzontale e verticale, delle necessarie opere di protezione, dei lavori di allargamento e di assestamento del piano viabile, di altri lavori di modesta entità comprese le rettifiche del tracciato, nonché dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione della strada, previo consenso del proprietario del sedime o di chi lo rappresenta.

Alla progettazione, direzione dei lavori e al collaudo delle opere comprese negli interventi disposti a carico dell'amministrazione provinciale provvede l'ufficio provinciale trasporti, che può avvalersi, su conforme deliberazione della giunta provinciale, della prestazione di liberi professionisti.

I lavori e gli interventi di cui al precedente terzo comma sono eseguiti in economia, sia in amministrazione diretta che per cottimo o in ambedue i modi, a mezzo di funzionario delegato, ai sensi delle vigenti norme di contabilità della provincia, sulla base di un programma da approvarsi con decreto dell'assessore provinciale ai trasporti.

Qualora il proprietario della strada richieda di eseguire in proprio i lavori e le opere di cui al precedente comma, l'assessore provinciale ai trasporti può disporre, con suo decreto, l'assegnazione di un contributo per la realizzazione degli stessi, previo parere favorevole dell'ufficio provinciale trasporti ».

E' soppresso l'ultimo comma dell'articolo.

Art. 5.

L'art. 21 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio provinciale trasporti a mezzo di funzionario delegato è autorizzato ad eseguire in economia, sia in amministrazione diretta che per cottimi o in ambedue i modi, ai sensi delle vigenti norme di contabilità della provincia e sulla base di un programma, per quanto attiene gli interventi di cui alle seguenti lettere *b*) e *d*), da approvarsi con decreto dell'assessore provinciale ai trasporti, i servizi concernenti:

a) la manutenzione ordinaria e straordinaria e la custodia degli autoveicoli destinati ai servizi disciplinati dalla presente legge;

b) gli acquisti di attrezzature mobili e macchinari diversi, occorrenti al funzionamento dei predetti servizi;

c) gli acquisti di carburante, lubrificante e altri beni necessari per il funzionamento degli autoveicoli, nei casi previsti dalla presente legge;

d) ogni altro acquisto di beni, attinenti ai servizi di trasporto contemplati nella presente legge.

L'ufficio provinciale trasporti è altresì autorizzato, con le procedure e le modalità di cui al comma precedente, a stipulare i seguenti atti:

1) contratti di trasporto in assuntoria;

2) contratti a titolo locatio operis, con conducenti abilitati alla guida di autoveicoli nei casi previsti nel precedente art. 9;

3) contratti di agenzia di cui all'art. 11;

4) contratti di assicurazione di cui all'art. 10, secondo comma, e dall'art. 20, penultimo comma.

I contratti di locazione degli autoveicoli di cui ai precedenti articoli 10, 17 e 19 vengono conclusi dagli agenti di cui al precedente art. 11 o dal funzionario di cui al primo comma del presente articolo ».

Art. 6.

Gli articoli 22 e 23 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, sono soppressi.

Art. 7.

Al primo comma della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, viene aggiunto il seguente periodo:

« In caso di costruzione di funivie bifuni a va e vieni o monofuni ad ammorsamento automatico dei veicoli, la misura di detto contributo può essere aumentata fino a 15% ».

Art. 8.

Ai titolari di concessioni provinciali, regionali o statali di funivie bifuni nel territorio della provincia i cui impianti siano rimasti danneggiati a seguito degli eventi terroristici del mese di dicembre 1979, possono essere concessi sulla spesa occorrente per la sostituzione delle funi, contributi in conto capitale fino al 40% sulla spesa riconosciuta ammissibile dall'ufficio trasporti.

Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma precedente devono essere presentate all'ufficio trasporti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, debitamente documentate per quanto concerne gli oneri sostenuti. La concessione dei contributi è disposta con deliberazione della giunta provinciale in base a relazione tecnica dell'ufficio trasporti.

Art. 9.

Per l'attuazione degli interventi previsti al primo comma, lettera *b*), dell'art. 1 della legge provinciale 9 novembre 1974, n. 25, quale risulta sostituito con l'art. 1 della presente legge, sono utilizzati gli stanziamenti del bilancio provinciale, anche afferenti esercizi precedenti e conservati tra i residui passivi, autorizzati dalla citata legge provinciale 9 novembre 1974, n. 25, e successive leggi di rifinanziamento.

Per l'attuazione dell'art. 8 della presente legge è autorizzata invece a carico dell'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 400 milioni, al cui onere si fa fronte mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori disponibilità del bilancio per l'esercizio medesimo, derivanti dalla riduzione da lire 20.570 milioni a lire 13.000 milioni dell'onere per opere di edilizia provinciale, prevista dall'art. 17 della legge provinciale 29 giugno 1979, n. 6.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 16 maggio 1980

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

LEGGE PROVINCIALE 29 maggio 1980, n. 15.

Parziali modifiche alla legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50, sulla determinazione delle indennità spettanti ai membri della giunta provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 17 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Ai membri della giunta provinciale è attribuita un'indennità di carica mensile determinata come segue:

a) al presidente della giunta provinciale il 60% degli emolumenti mensili fissi spettanti ai consiglieri della regione Trentino-Alto Adige;

b) agli assessori effettivi il 50% degli emolumenti mensili fissi spettanti ai consiglieri della regione Trentino-Alto Adige;

c) agli assessori supplenti il 30% degli emolumenti fissi spettanti ai consiglieri della regione Trentino-Alto Adige ».

Art. 2.

Il primo e il secondo comma dell'art. 3 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50, sono sostituiti dai seguenti:

« Per i viaggi di servizio da effettuarsi nel territorio della regione Trentino-Alto Adige spetta ai membri della giunta provinciale un compenso forfettario mensile di L. 170.000.

Per i viaggi di servizio da effettuarsi fuori del territorio regionale spetta ai membri della giunta provinciale, oltre al rimborso spese di viaggio in prima classe sulle ferrovie e su altri mezzi di trasporto in servizio pubblico, compresi i mezzi aerei e navali, un'indennità giornaliera, per ogni 24 ore o frazione superiore ad 8 ore nella seguente misura:

a) L. 40.000 per viaggi effettuati nel territorio nazionale. E' consentito il rimborso dietro presentazione di fattura delle spese di pernottamento in alberghi di prima categoria. In tale caso la misura dell'indennità di trasferta è ridotta di un terzo;

b) per viaggi effettuati all'estero si applicano le tariffe in atto per i dipendenti statali appartenenti alla qualifica di dirigente generale ed equiparate di cui alla tabella *A*) del decreto ministeriale 12 giugno 1979: « Determinazione delle diarie per le missioni all'estero » (*Gazzetta Ufficiale* 27 luglio 1979, n. 205) ».

Art. 3.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° luglio 1979.

Art. 4.

La maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge è valutata in lire 30 milioni per gli oneri afferenti l'anno 1979 e in lire 60 milioni all'anno a decorrere dal 1980.

La relativa spesa di lire 30 milioni per l'anno 1979 e di lire 60 milioni, per l'anno 1980 è posta a carico del bilancio per l'anno finanziario 1980.

Alla copertura dell'onere complessivo di lire 90 milioni a carico del bilancio per l'anno finanziario 1980 si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori disponibilità del bilancio stesso a seguito della cessazione dell'onere previsto al cap. 260 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 29 maggio 1980

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

(7438)

LEGGE PROVINCIALE 12 giugno 1980, n. 16.

Amministrazione dei beni di uso civico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del 1° luglio* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione dei beni di uso civico di cui all'art. 11, lettera *a*), della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (bosco e pascolo), appartenenti alle frazioni o ai comuni è affidata ad un comitato di cinque membri.

Su richiesta della maggioranza degli elettori indicati nell'articolo 2 della presente legge, l'amministrazione di questi beni può essere affidata all'amministrazione comunale, la quale dovrà attenersi alle norme della presente legge.

Nel caso in cui finora all'amministrazione dei beni gravati di uso civico abbia provveduto il comune, essa potrà ulteriormente venire affidata all'amministrazione comunale, a meno che la maggioranza degli elettori aventi diritto ai beni di uso civico faccia richiesta di un'amministrazione in proprio.

I beni di uso civico di cui all'art. 11, lettera *b*), della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono amministrati dal comune.

Art. 2.

I cinque membri del comitato vengono eletti a scrutinio segreto. La elezione viene organizzata a cura del rispettivo comune a spese della frazione. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i cittadini residenti nella frazione, iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del consiglio comunale. La proclamazione delle cinque persone elette per il comitato avviene entro trenta giorni dalla comunicazione del risultato delle elezioni tramite il presidente della giunta provinciale. Il comitato rimane in carica cinque anni. Ogni elettore può esprimere fino a due preferenze.

La carica di sindaco o assessore del comune è incompatibile con la partecipazione al comitato di amministrazione.

Art. 3.

Hanno diritto di uso civico i cittadini residenti da almeno quattro anni nella relativa frazione e che sono iscritti nelle liste elettorali del comune.

I redditi dei beni di uso civico sono da utilizzare nel seguente ordine di preferenza:

a) investimenti per l'amministrazione, il mantenimento e il miglioramento dei beni di uso civico;

b) soddisfazione dei diritti iscritti nel libro fondiario;

c) il 30% del reddito rimanente per la manutenzione di strade interpoderali o per iniziative collettive nell'interesse dell'agricoltura. Per l'impiego dei mezzi previsti con questa lettera c), dal comitato di amministrazione vengono raccolte proposte dell'organizzazione locale dei contadini maggiormente rappresentativa a livello provinciale;

d) soddisfazione del fabbisogno di legname delle aziende agricole semprechè nei boschi in proprietà la ripresa decennale definita dall'autorità forestale competente in base alle schede boschive non superi i 10 metri cubi;

e) aiuti in casi di particolare bisogno;

f) soddisfazione del fabbisogno di legname delle persone non comprese sotto la lettera d) con preferenza dei meno abbienti;

g) finanziamento di iniziative di interesse generale.

Ai sensi della presente legge si considerano aziende agricole le aziende con una superficie minima di mezzo ettaro di terreno coltivato e corredate degli edifici abitativi e aziendali.

Art. 4.

Dei diritti di pascolo possono fare uso tutti gli allevatori di bestiame residenti nella frazione o rispettivamente nel comune con il numero di UBG che essi riescono a svernare con i propri foraggi prodotti nella frazione o nel comune, semprechè i diritti di pascolo non siano diversamente regolati da consuetudini locali.

Se il pascolo non è sufficiente alla copertura del succitato fabbisogno, i diritti di pascolo vengono proporzionalmente ridotti.

I diritti di pascolo di cui ai commi precedenti, nonchè tutti i diritti iscritti nel libro fondiario sono diritti soggettivi e possono venire fatti valere davanti alla giurisdizione ordinaria.

Art. 5.

L'assegnazione della quantità di legname avviene da parte del comitato tenuto conto del fabbisogno domestico e dell'azienda; lo stesso vale anche per la determinazione del carico di bestiame da mandare al pascolo.

Contro la decisione del comitato, la quale entro otto giorni dalla data dell'atto deve essere pubblicata per otto giorni consecutivi all'albo murale della frazione o del comune, si può ricorrere entro trenta giorni dalla pubblicazione alla commissione nominata dalla giunta provinciale per la durata di cinque anni.

La commissione si compone:

1) dell'assessore per l'agricoltura e le foreste o un suo delegato in qualità di presidente;

2) di un esperto in agricoltura;

3) di un esperto in foreste;

4) di un esperto proposto dall'organizzazione sindacale agricola più rappresentativa nell'ambito provinciale;

5) di due esperti proposti dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti più rappresentative nell'ambito provinciale.

Gli esperti previsti ai punti 2) e 3) del presente articolo saranno nominati dalla giunta provinciale su proposta dell'assessore all'agricoltura e le foreste.

Funge da segretario un impiegato dell'assessorato per l'agricoltura e le foreste.

La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al consiglio provinciale.

La commissione deve decidere entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

L'amministrazione e l'utilizzo dei beni di uso civico vengono regolamentati da un apposito statuto predisposto dal comitato amministrativo.

Qualora, malgrado richiesta esplicita da parte dell'amministrazione provinciale, si ometta di provvedere in merito, la giunta provinciale nomina un commissario col compito di predisporre lo statuto.

Art. 7.

Nei casi di omissioni o irregolarità nel disimpegno dei compiti di ufficio, la giunta provinciale promuove un'inchiesta e può sciogliere il comitato chiamando a reggere l'amministrazione un commissario; eventuali spese sono a carico della relativa amministrazione.

Nel caso di scioglimento il nuovo comitato deve essere nominato entro sei mesi.

Art. 8.

Le deliberazioni del comitato qui di seguito indicate diventano a tutti gli effetti giuridici valide solo dopo il controllo di legittimità e di merito da parte della giunta provinciale, previsto dalla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche, alla quale esse devono venire presentate entro quindici giorni:

a) deliberazioni sullo statuto e relative variazioni;

b) deliberazioni sul bilancio di previsione e relative variazioni nonchè sul conto consuntivo dotato delle pezze di appoggio;

c) deliberazioni sull'acquisto e sulla alienazione di beni immobili;

d) deliberazioni sulle liti attive e passive.

Art. 9.

I beni di uso civico di cui all'art. 11, lettera b), della legge 16 giugno 1927, n. 1766, possono essere concessi in affitto in base alle disposizioni vigenti a coltivatori diretti per l'utilizzazione agricola o essere venduti ai sensi della legge provinciale 24 dicembre 1970, n. 29.

Art. 10.

La legge provinciale 23 novembre 1960, n. 15, e successive modifiche, è abrogata.

Art. 11.

Norma transitoria

Lo svolgimento dell'elezione del comitato ai sensi della presente legge avviene in prima applicazione entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge. Fino a quel momento rimangono in carica gli attuali comitati di amministrazione.

Art. 12.

Disposizione finanziaria

La spesa per il funzionamento della commissione di cui all'art. 5 viene stimata in 500.000 lire annuali e viene coperta mediante utilizzo dello stanziamento annuale di bilancio sul capitolo denominato « Compensi ai componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso l'amministrazione provinciale ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 12 giugno 1980

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

LEGGE PROVINCIALE 12 giugno 1980, n. **17**.

Interventi provinciali per la costruzione e per la sistemazione di edifici destinati a sede di scuola materna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 1° *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La disposizione di cui all'art. 94 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, vale anche per lo stanziamento del bilancio provinciale per gli esercizi finanziari 1980, 1981 e 1982.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 12 giugno 1980

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

LEGGE PROVINCIALE 12 giugno 1980, n. **18**.

Mutui ai comuni da parte della Cassa depositi e prestiti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 1° *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i mutui che i comuni e consorzi tra comuni assumono con la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27, dell'art. 7 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, dell'art. 6 della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, per le opere di edilizia scolastica, per gli impianti depurativi e per le reti di fognatura, la giunta provinciale si assume la garanzia principale nei confronti dell'ente mutuante e si assume altresì a carico del proprio bilancio l'onere corrispondente alle rate di ammortamento dei mutui per l'intera durata del loro ammortamento.

A tal fine il comune e consorzi tra comuni, perfezionata la contrattazione del mutuo, iscrivono nei propri bilanci il ricavo del mutuo stesso e la spesa da esso finanziata e annualmente le corrispondenti rate di ammortamento.

La provincia provvede ad erogare al comune e ai consorzi tra comuni gli importi relativi alle rate annualmente in via anticipata.

Il tesoriere del comune e dei consorzi tra comuni è obbligato ad accantonare e versare all'istituto mutuante alle previste scadenze l'importo della rata con priorità su ogni altro pagamento del comune e dei consorzi tra comuni.

Art. 2.

Il comune e il consorzio tra comuni che hanno assunto il mutuo con la Cassa depositi e prestiti sono tenuti a rimborsare alla provincia le anticipazioni concesse ai sensi della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, e legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, nonchè i contributi eventualmente concessi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, fino all'ammontare complessivo del mutuo stesso.

Il rimborso di detti contributi e anticipazioni alla provincia deve avvenire immediatamente dopo l'introito del mutuo stesso, anche se riscosso a rate.

I rimborsi di cui sopra sono annualmente introitati nel bilancio provinciale e vengono portati in aumento degli stanziamenti previsti dalla legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27, e successive modifiche, nel bilancio dell'esercizio successivo. Una quota pari al 50% degli introiti annuali è destinata al finanziamento di opere interessanti più comuni ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27, e la rimanente quota pari al 50% al finanziamento di opere necessarie e urgenti ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27.

Art. 3.

In parziale deroga al primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, e all'art. 6 della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, la presentazione della domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti è obbligatoria solo per i progetti che superato l'importo di lire 30 milioni.

Art. 4.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 5.000 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1980, si provvede per l'esercizio medesimo mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27.

Nel bilancio di previsione per l'anno 1980 sarà istituito un apposito capitolo di spesa afferente le erogazioni di cui al terzo comma del precedente art 1 con lo stanziamento fino a lire 5.000 milioni.

Per gli anni successivi lo stanziamento da iscrivere in bilancio sarà stabilito annualmente con la legge finanziaria, in relazione ai piani di ammortamento dei mutui perfezionati dai comuni e dai consorzi dei comuni.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 12 giugno 1980

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

(7439)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802900)